

**DIPARTIMENTO  
DELL'AMMINISTRAZIONE PENITEN-  
ZIARIA**

**Accordo Nazionale Quadro  
d'Amministrazione per il personale  
appartenente al Corpo di polizia penitenziaria  
2002-2005**

ACCORDO NAZIONALE QUADRO D'AMMINISTRAZIONE PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA STIPULATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, 7° COMMA, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N. 195, E DELL'ARTICOLO 24 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 GIUGNO 2002, N. 164

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, come modificata dalla legge 16 ottobre 1991, n.321, e dal decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n.356;

Visto l'articolo 3, settimo comma, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 2000 n. 129.

Visti i Decreti del Presidente della Repubblica nn. 395/95, 254/99 e 164-/2002.

Visto l'articolo 24, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164;

**IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA**

e le Organizzazioni Sindacali  
S.A.P.Pe., O.S.A.P.P., C.I.S.L. –  
F.P.S./P.P., U.I.L. – P.A./P.P., C.G.I.L. –  
F.P./P.P., S.I.N.A.P.Pe; F.S.A.; Si.A.L.Pe.  
A.S.I.A; S.A.G. P.P.

stipulano il presente Accordo Nazionale Quadro d'Amministrazione:

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 Campo d'applicazione

Il presente accordo nazionale quadro disciplina i contenuti degli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.164 e si applica al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, compreso quello appartenente al ruolo separato e limitato di cui all'articolo 26 della legge 15 dicembre 1990 n.395.

Ai sensi dell'art. 24, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n, 164, l'accordo non può essere in contrasto con i vincoli risultanti da quanto stabilito nel predetto DPR né può comportare oneri eccedenti le risorse confluite nel Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'art. 14 del D.P.R. 164/2002.

Il presente accordo si riferisce al quadriennio contrattuale 2002 - 2005 e resta in vigore fino alla stipula del successivo accordo e attiene alle seguenti materie:

individuazione delle fattispecie e delle misure da attribuire a ciascuna di esse, cui destinare le risorse del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali; definizione delle modalità per la loro destinazione, utilizzazione e attribuzione, nonché delle necessarie modalità di verifica. L'accordo su tale materia avrà cadenza annuale;

principi generali per la definizione degli accordi decentrati di cui al comma 6 dell'art.24 del DPR 18 giugno 2002, n. 164, unitamente alle procedure di perfezionamento in caso di mancata intesa ed alle modalità di verifica di tali accordi, nonché per la determinazione dei periodi di validità;

individuazione delle tipologie dei turni di servizio, disciplinando in ragione di specifiche esigenze locali, anche la possibilità di accordi decentrati con articolazioni dei turni di servizio diverse;

criteri per la valutazione dell'adeguatezza degli alloggi di servizio utilizzabili dal personale in servizio di missione;

criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale;

criteri generali per la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per

periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;

criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo;

criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità;

indirizzi generali per le attività di gestione dell'Ente di Assistenza del personale;

j) criteri per l'impiego del personale con oltre cinquanta anni di età o con più di trenta anni di servizio;

## CAPO II - RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA ED I SINDACATI DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

### Art. 2 Relazioni Sindacali

Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità dell'Amministrazione e delle Organizzazioni Sindacali, è incentrato sul rafforzamento del confronto su tutte le tematiche di comune interesse, nella convinzione che tale metodologia sia la più idonea a risolvere i problemi e a garantire il miglioramento della qualità dei servizi. Esso si articola nei seguenti modelli relazionali:

contrattazione collettiva.

accordo nazionale quadro.

contrattazione decentrata.

Il sistema delle relazioni sindacali, finalizzato al raggiungimento di intese su tutte le materie che costituiscono oggetto di esame, tende a realizzare la massima trasparenza nei rapporti ed a favorire la partecipazione delle organizzazioni sindacali. In tale contesto le commissioni paritetiche e i comitati previsti dal DPR 395/95, DPR 254/99 e DPR 164/2002 rappresentano lo strumento di sostegno e sviluppo dei processi di partecipazione.

Presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria è istituita una commissione paritetica, presieduta da un funzionario designato dall'Amministrazione, composta da rappresentanti dell'Amministrazione Penitenziaria e dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui al DPR 18 giugno 2002, n. 164 che delibera in ordine ad eventuali violazioni delle pro-

### Relazioni Sindacali

Il sistema delle relazioni sindacali deve essere incentrato sul rafforzamento **delle informazioni** e del confronto su tutte le tematiche che riguardano il Corpo di polizia penitenziaria **ed i suoi appartenenti**.

Esso dovrà articolarsi nei seguenti modelli:

Contrattazione collettiva;

Accordo Nazionale Quadro;

Contrattazione decentrata;

**Strumenti e forme di garanzia e di risoluzione dei conflitti.**

Il sistema delle relazioni sindacali dovrà essere finalizzato al raggiungimento di intese su tutte le materie oggetto di esame e **confronto** e dovrà tendere a realizzare la massima trasparenza **dell'azione amministrativa anche attraverso una tempestiva, circostanziata ed efficace informazione;**

Dovrà essere istituita presso il DAP ed il DGM una commissione paritetica, composta da un rappresentante per ogni Organizzazione Sindacale **representativa e firmataria sia del D.P.R. 164/02 sia dell'A.N.Q.** che esamini e deliberi in ordine ad eventuali violazioni del sistema di relazioni sindacali delineato dal D.P.R. 164/02 **ed in ordine ad eventuali violazioni dell'A.N.Q.**

### Contrattazione decentrata

La contrattazione decentrata, a livello centrale e periferico, regolerà le materie ad essa demandate dal D.P.R. 164/02 e dall'A.N.Q.

Ai fini della contrattazione decentrata periferica l'A.N.Q. dovrà individuare le seguenti sedi:

cedure del sistema delle relazioni sindacali in sede di applicazione delle materie regolate dal DPR 164/2002 e dal presente accordo quadro. In caso sorgano contrasti interpretativi in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al DPR 164/2002 è facoltà di una o più delle organizzazioni sindacali firmatarie ricorrere all'attivazione delle procedure di raffreddamento dei conflitti di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 195/95, sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129. Gli indirizzi fissati dal Ministro in materia di organizzazione e gestione dell'Amministrazione saranno esaminati annualmente dalla conferenza di rappresentanti dell'Amministrazione e delle O.O.SS. firmatarie dell'accordo di cui al DPR 18 giugno 2002, n.164.

#### Art. 3 - Contrattazione decentrata

La contrattazione decentrata a livello centrale e periferico regola le materie espressamente individuate dall'art. 24, comma 6 del DPR 18 giugno 2002, n. 164 e di seguito elencate:

gestione e applicazione, con cadenza annuale di quanto previsto dal comma 5 lettera a) del medesimo articolo, secondo le modalità ivi definite ed entro trenta giorni dalla data dell'accordo stesso e dei successivi aggiornamenti. Nel caso non si pervenga, entro tale termine, ad un accordo, la commissione di cui all'art. 29 comma 3, esprime parere vincolante nel merito;

criteri applicativi relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale, con riferimento alle materie, ai tempi ed alle modalità;

criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e degli spacci;

criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del personale;

misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n.125.

La contrattazione decentrata regola, altresì, le ipotesi di cui all'art.8, commi 4, 5, e 8 del presente accordo.

**Le sedi centrali del DAP, del D.G.M. e dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro per il personale che presta servizio nell'ambito dei predetti uffici;**

Le sedi degli uffici e istituti penitenziari di livello dirigenziale, **generale e non;**

Le sedi degli uffici, istituti e servizi penitenziari di livello non dirigenziale. In tali sedi la delegazione di parte pubblica dovrà essere **presieduta dal Provveditore regionale o, su sua delega formale da trasmettere alle Segreterie Regionali delle Organizzazioni Sindacali, da un dirigente dell'Amministrazione penitenziaria in servizio nell'ambito del provveditorato regionale di riferimento**, ovvero, per il settore minorile, dal dirigente del Centro della Giustizia Minorile.

L'accordo decentrato periferico sarà valido ed efficace fino alla stipula di nuovi accordi sulle stesse materie.

**Nel caso di mancata definizione degli accordi decentrati periferici entro i termini stabiliti dall'A.N.Q. ciascuna delle parti può richiedere la mediazione del Provveditore regionale e delle Segreterie Regionali delle organizzazioni sindacali trasmettendo le rispettive argomentazioni.**

**Entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione delle predette argomentazioni il Provveditore regionale convoca le Segreterie regionali delle Organizzazioni Sindacali e, se lo ritiene, il dirigente a capo dell'ufficio o dell'istituto penitenziario interessato unitamente alle Segreterie Locali delle Organizzazioni Sindacali, per l'individuazione di ipotesi utili al raggiungimento delle intese. In tal caso, le delegazioni di ciascuna organizzazione sindacale potranno essere composte da tre rappresentanti della Segreteria Regionale e da tre rappresentanti della Segreteria Locale interessata.**

**Entro e non oltre i successivi 10 giorni il dirigente dell'ufficio o dell'istituto penitenziario convoca nuovamente le organizzazioni sindacali e da corso ad una nuova trattativa per la definizione dell'accordo sulla base dell'ipotesi definita tra il Provvedi-**

Ai fini della contrattazione decentrata periferica il presente accordo individua le seguenti sedi:

la sede centrale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria per il personale di Polizia penitenziaria che presta servizio presso gli Uffici Centrali, la sede del Dipartimento per la Giustizia Minorile e quella dell'Ufficio di Gabinetto;

le sedi dell'ufficio, istituto penitenziario o servizio di livello dirigenziale;

le sedi dell'ufficio, istituto o servizio penitenziario di livello non dirigenziale. In tal caso la delegazione di parte pubblica è composta dal Provveditore regionale ovvero, per il settore minorile, dal dirigente del Centro per la Giustizia minorile competente, nonché dal titolare dell'ufficio o istituto o servizio non individuato come sede dirigenziale.

Per la stipula degli accordi decentrati l'Amministrazione, dopo aver fornito completa informativa e relativa documentazione, convoca le organizzazioni sindacali le cui delegazioni non possono superare le tre unità per ciascuna sigla.

La trattativa si conclude nel termine di quindici giorni dal suo inizio.

L'accordo decentrato è valido ed efficace fino alla stipula di nuovi accordi sulle stesse materie.

Nel caso di mancata definizione degli accordi decentrati, entro i termini di cui al quinto comma, il Provveditore regionale competente per territorio nonché le strutture regionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'Accordo nazionale recepito con DPR 18 giugno 2002, n. 164 - acquisite le argomentazioni dell'autorità responsabile dell'ufficio, istituto penitenziario o servizio interessato e dei responsabili delle Organizzazioni Sindacali locali - entro dieci giorni dalla ricezione delle argomentazioni anzidette individuano ipotesi utili al raggiungimento delle intese. Sulla base di tali ipotesi entro ulteriori dieci giorni deve avere luogo una nuova trattativa, regolarmente verbalizzata, per la definizione e sottoscrizione dell'accordo.

Al fine di garantire l'applicazione degli accordi decentrati regolarmente stipulati, è istituita presso ogni Provveditorato Regionale dell'Amministrazione penitenziaria e presso ogni Centro della giustizia minorile una Com-

**ttore regionale e le Segreterie Regionali delle Organizzazioni Sindacali.**

**Nel caso in cui la mancata definizione dell'accordo decentrato periferico riguardi la sede del Provveditorato Regionale o servizi, uffici e istituti penitenziari di livello non dirigenziali, analoga richiesta di intervento potrà essere indirizzata alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali ed al Responsabile dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali del DAP.**

**In tal caso, i tempi massimi entro i quali si dovrà addivenire alla formulazione di ipotesi di superamento delle questioni controverse sono raddoppiati.**

**Nel caso di mancato rispetto degli accordi decentrati le Segreterie Regionali delle Organizzazioni Sindacali potranno ricorrere, rappresentandone le motivazioni, al Provveditore regionale.**

**In tal caso il Provveditore regionale, dopo aver acquisito le informazioni necessarie ed averle trasmesse alle Segreterie Regionali delle Organizzazioni Sindacali, nel termine massimo di 25 giorni dalla ricezione della richiesta, convoca le parti e ricompono il conflitto intimando il rispetto dell'accordo decentrato, ove ne ravvisi l'effettiva violazione.**

**Ciascuna delle parti, ove non condivida le determinazioni del Provveditore regionale, potrà ricorrere alla commissione paritetica istituita presso il DAP o il DGM che deciderà in maniera vincolante entro il termine perentorio di 45 giorni dalla ricezione del ricorso.**

Le trattative per la definizione degli accordi decentrati periferici sono avviate entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'A.N.Q. e la vigilanza sul rispetto di tale termine è demandata ai Provveditori Regionali ed al Responsabile dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali del DAP ed alle Segreterie Nazionali e Regionali delle Organizzazioni Sindacali.

**Gli accordi decentrati periferici sono validi ed efficaci se sottoscritti dal titolare del potere di rappresentanza e dalle Organizzazioni Sindacali rappresentative e firmatarie dell'A.N.Q. che rappresentano la maggio-**

missione arbitrale presieduta dal Provveditore o da un suo delegato, composta, pariteticamente, da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo nazionale quadro e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione.

La commissione ha competenza per la soluzione dei conflitti instauratisi in sede di applicazione degli accordi sottoscritti. La commissione si attiva su richiesta dei rappresentanti regionali di una delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo o di uno dei suoi componenti e, acquisita la documentazione relativa alla questione, delibera a maggioranza dei due terzi dei componenti presenti entro i successivi venti giorni informando della decisione, che ha carattere vincolante, la Commissione centrale istituita ai sensi dell'art. 29 del DPR 164/2002.

Nell'ipotesi in cui la deliberazione della Commissione regionale arbitrale non sia condivisa dalle parti in conflitto ciascuna di esse può ricorrere alla commissione centrale di cui al comma precedente. Il ricorso non sospende l'esecutività della decisione.

Le delibere della Commissione centrale sono trasformate in direttive dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento per la giustizia minorile.

Al di fuori delle ipotesi di conflitti, i responsabili degli Uffici Centrali e periferici si incontrano, con cadenza semestrale, con le rispettive strutture periferiche delle OO.SS. anche su richiesta delle stesse, per un confronto senza alcuna natura negoziale, sulle modalità di attuazione dei criteri concernenti la programmazione dei turni di lavoro straordinario, il riposo compensativo ed i turni di reperibilità. A seguito di tale confronto le OO.SS. sottopongono la questione all'Amministrazione Centrale per un apposito esame, qualora nel predetto confronto si riscontri una diversa valutazione da parte delle medesime OO.SS.

Per tutte le questioni rimesse all'Amministrazione Centrale la delegazione è composta:

per la parte pubblica, dal titolare del potere di rappresentanza dell'Amministrazione o da un suo delegato e da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli Uffici direttamente interessati alla trattativa;

per la parte sindacale, dalle OO.SS. rappresentative sul piano nazionale firmatarie

**ranza assoluta del personale in servizio nella sede di contrattazione decentrata o almeno 50% + 1 del totale degli iscritti accertato, sempre nella sede di contrattazione decentrata, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la contrattazione e depurato dalle revocche prodotto entro il 31 ottobre precedente. In caso di mancato rispetto delle procedure e delle garanzie, di cui al presente articolo, anche in relazione al rispetto dei termini temporali previsti, potrà essere adito il giudice ordinario.**

**Analoghe procedure si osserveranno presso il D.G.M..**

dell'accordo di cui al DPR 164/2002.

14. Le trattative per la definizione degli accordi decentrati sono avviate entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo quadro nazionale.

Gli accordi decentrati sono efficaci quando vengono sottoscritti dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato e dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo, che rappresentano la maggioranza assoluta, ovvero, il 50% + 1 del totale degli iscritti a livello nazionale, accertato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la contrattazione decentrata.

Art. 4 - Sistema di partecipazione, informazione ed esame.

**L'Amministrazione, prima di procedere all'esame sia a livello centrale che periferico, previsto dall'art. 26 del DPR 18 giugno 2002, n.164, fornisce alle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, con congruo anticipo, tutte le informazioni e la relativa documentazione riguardanti:**

- a) l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio. E' fatto salvo quanto disposto all'art.3, commi 4, 5, e 8 del presente accordo;
- b) la mobilità esterna del personale a domanda (solo a livello centrale) e la mobilità interna;
- c) la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;
- d) l'applicazione del riposo compensativo;
- e) la programmazione di turni di reperibilità;
- f) i provvedimenti di massima riguardanti l'organizzazione degli uffici e l'organizzazione del lavoro (solo a livello centrale);
- g) la qualità del servizio ed i rapporti con l'utenza, nonché le altre misure di massima volte a migliorare l'efficienza dei servizi;
- h) l'attuazione di programmi di for-

## **Sistema di partecipazione, informazione ed esame**

L'Amministrazione, prima di procedere all'esame previsto dall'art. 26 del DPR 18 giugno 2002, n.164, sia a livello centrale sia a livello periferico, fornisce alle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, con congruo anticipo, tutte le informazioni e la relativa documentazione riguardanti:

l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio;

la mobilità esterna del personale a domanda e **d'ufficio** (solo a livello centrale) e la mobilità interna;

**la mobilità temporanea del personale a domanda e d'ufficio;**

la programmazione dei turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;

l'applicazione del riposo compensativo;

la programmazione dei turni di reperibilità;

i provvedimenti di massima riguardanti l'organizzazione degli uffici e l'organizzazione del lavoro;

la qualità del servizio ed i rapporti con l'utenza, nonché le altre misure di massima volte a migliorare l'efficienza dei servizi;

l'attuazione di programmi di formazione del personale;

le misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in relazione alle previsioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni;

**l'attuazione della mobilità esterna ed interna;**

la definizione delle dotazioni organiche;

la gestione del rapporto di impiego relativamente agli atti normativi ed amministrativi di carattere generale concernenti lo stato giuridico, previdenziale ed assistenziale, ivi compresi i criteri di massima da seguirsi negli scrutini per le promozioni e i regolamenti recanti le modalità di svolgimento dei concorsi (solo a livello centrale);

l'introduzione di nuove tecnologie e le conseguenti misure di massima riguardanti i processi generali di organizzazione degli Uffici centrali e periferici aventi effetti sull'organizzazione del lavoro.

mazione del personale;

i) le misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in relazione alle previsioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626;

l) l'attuazione della mobilità interna centrale;

m) la definizione delle dotazioni organiche;

n) la gestione del rapporto di impiego relativamente agli atti normativi ed amministrativi di carattere generale concernenti lo stato giuridico, previdenziale ed assistenziale, ivi compresi i criteri di massima da seguirsi negli scrutini per le promozioni e i regolamenti recanti le modalità di svolgimento dei concorsi (solo a livello centrale);

o) l'introduzione di nuove tecnologie e le conseguenti misure di massima riguardanti i processi generali di organizzazione degli Uffici centrali e periferici aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro ( a livello centrale, ma anche periferico nel caso si tratti di progetti da realizzarsi in sede periferica).

L'informazione preventiva è fornita dal titolare dell'Ufficio, Istituto o Servizio competente ad emanare gli atti.

Ricevuta l'informazione preventiva, ciascuna Organizzazione Sindacale può chiedere un incontro per l'esame delle predette materie. Tale incontro si conclude nel termine tassativo di quindici giorni.

Durante il periodo in cui si svolge l'esame, le amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie in argomento e le O.O.SS. non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.

Decorsi tali termini l'Amministrazione assume le proprie autonome definitive determinazioni tranne che sulle materie indicate come oggetto di contrattazione decentrata nel presente accordo. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale devono risultare le posizioni delle parti in ordine alle materie oggetto di esame.

Il numero dei rappresentanti di ciascuna delegazione sindacale non dovrà superare le tre unità. Per le riunioni su convocazione dell'Amministrazione, ciascuna O.S. può avvalersi dei permessi di cui all'art. 32 comma 4, per un massimo di due unità. Nella richiesta di permesso sindacale di cui all'art. 32, comma 4, è onere dell'Organizzazione Sindacale

**L'informazione preventiva è fornita dal titolare dell'Ufficio, Istituto o Servizio competente ad emanare gli atti.**

**Dopo l'acquisizione dell'informazione da parte delle Organizzazioni Sindacali, l'Amministrazione fissa un incontro per un confronto sulle predette materie. Tale incontro si conclude nel termine tassativo di quindici giorni.**

Durante il periodo in cui si svolge l'esame, l'Amministrazione non adotta provvedimenti unilaterali nelle materie in argomento e le Organizzazioni Sindacali non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.

Decorsi tali termini l'Amministrazione assume le proprie autonome definitive determinazioni tranne che sulle materie indicate come oggetto di contrattazione decentrata nel presente accordo. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale devono risultare le posizioni delle parti in ordine alle materie oggetto di esame.

Il numero dei rappresentanti di ciascuna delegazione sindacale, **salvo i casi diversamente disciplinati dall'A.N.Q.**, non dovrà superare le tre unità.

**Analoghe procedure si osserveranno presso il D.G.M..**

**Prerogative delle Organizzazioni sindacali**

specificare la sede ove si svolge l'esame congiunto o la contrattazione, qualora non coincidente con la sede ove presta servizio il Dirigente Sindacale per il quale si richiede il permesso.

7. Relativamente ai provveditorati di Torino, Padova e Pescara, sarà cura dei Provveditori, dei Direttori degli Istituti, Uffici o Servizi far pervenire le convocazioni alle segreterie territoriali di ciascuna regione di riferimento al fine di consentire alle OO.SS., l'individuazione dei componenti della delegazione, che comunque, non dovrà superare le tre unità.

#### Art. 5 - Prerogative delle Organizzazioni sindacali

L'Amministrazione assicura alle organizzazioni sindacali una costante e tempestiva informazione su tutte le questioni che possano interessare il personale di polizia penitenziaria. Analoga informazione è fornita dai responsabili degli uffici, istituti penitenziari e servizi periferici.

Le organizzazioni sindacali rappresentative del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'Amministrazione ha l'obbligo di predisporre nei luoghi accessibili a tutto il personale, circolari, pubblicazioni, testi e comunicati riguardanti materie di interesse sindacale e del lavoro.

Al fine di assicurare il diritto di assemblea, i direttori degli uffici, istituti e servizi penitenziari, ricevuta la comunicazione scritta di indizione dell'assemblea provvedono ad indicare alle OO.SS. promotrici i locali idonei allo svolgimento della stessa, favorendo, nella salvaguardia delle esigenze di ordine e sicurezza, la partecipazione del maggior numero possibile di personale.

L'Amministrazione, nei limiti delle dotazioni informatiche di ciascuna sede, assicurerà alle OO.SS. rappresentative sul piano nazionale l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica. Per l'utilizzazione di tale indirizzo ciascuna sigla sindacale designa un proprio incaricato. L'accesso alla posta elettronica avviene, in fasce orarie determinate, a livello di singola sede di servizio.

**L'Amministrazione assicura alle organizzazioni sindacali una costante e tempestiva informazione su tutte le questioni che possano interessare il personale di polizia penitenziaria anche trasmettendo alle Organizzazioni Sindacali, sia a livello centrale sia a livello periferico e contestualmente alla loro emanazione, circolari, lettere circolari, direttive, disposizioni, ordini di servizio e note non classificate come riservate che riguardano l'organizzazione del lavoro, degli uffici o il personale stesso.**

Le organizzazioni sindacali rappresentative del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'Amministrazione ha l'obbligo di predisporre nei luoghi accessibili a tutto il personale, circolari, pubblicazioni, testi e comunicati riguardanti materie di interesse sindacale e del lavoro.

Al fine di assicurare il diritto di assemblea, i direttori degli uffici, istituti e servizi penitenziari, ricevuta la comunicazione scritta di indizione dell'assemblea provvedono ad indicare alle Organizzazioni Sindacali locali idonei allo svolgimento della stessa, favorendo, nella salvaguardia delle esigenze di ordine e sicurezza, la partecipazione del maggior numero possibile di personale.

L'Amministrazione assicurerà alle Organizzazioni Sindacali rappresentative sul piano nazionale l'utilizzo **gratuito** di un indirizzo di posta elettronica.

Alle organizzazioni sindacali è consentito utilizzare **a titolo gratuito** i fax degli istituti e

Alle organizzazioni sindacali è consentito utilizzare i fax degli istituti e servizi dell'Amministrazione posti negli uffici segreteria per la sola ricezione delle comunicazioni indirizzate ai dirigenti sindacali locali. La ricezione è garantita, in automatico, anche durante l'orario di chiusura degli uffici segreteria.

I rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative possono effettuare visite sui luoghi di lavoro negli istituti e servizi penitenziari. Il giorno della visita dovrà essere preannunciata al direttore dell'istituto o del servizio il quale, quando ostino effettive esigenze di sicurezza, ne darà comunicazione alle organizzazioni sindacali richiedenti con nota motivata e con l'invito a fissare una nuova data. La delegazione sindacale che non dovrà essere superiore a tre dirigenti, di cui uno appartenente almeno alla segreteria regionale, dovrà essere accompagnata nel corso della visita dal Direttore dell'istituto (o del servizio), o da altro funzionario appositamente delegato e dal responsabile di Area di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 444/92. Sul luogo di lavoro, non è consentito alla delegazione di scambiare alcun colloquio con il personale che ricopre posti di servizio per i quali è necessaria una prestazione lavorativa continuativa, né è consentita alcuna forma di colloquio con i detenuti ivi ristretti. Il comportamento della delegazione sindacale dovrà essere rispettoso delle prioritarie esigenze di sicurezza al fine di evitare che pure inconsapevolmente si affievolisca o si riduca in qualche modo la attività di sorveglianza. A tal riguardo la delegazione si asterrà dal rilasciare eventuali dichiarazioni che possano turbare l'ordine e la sicurezza dell'istituto. La visita è diretta a verificare esclusivamente le condizioni logistiche dei vari luoghi di lavoro, in funzione dell'art. 23 del DPR 164/2002. In tale occasione la delegazione ha facoltà di richiedere la copia del modello 14/A. Le organizzazioni sindacali garantiscono la riservatezza delle informazioni, da esso ricavabili, sensibili per la sicurezza dell'istituto.

7. Continua l'impegno dell'Amministrazione a non incaricare delle funzioni di comandante di reparto degli istituti, delle scuole e dei servizi penitenziari per adulti e per minori, il personale che risulti ricoprire incarichi statutari nelle organizzazioni

servizi dell'Amministrazione posti negli uffici segreteria per la sola ricezione delle comunicazioni indirizzate ai dirigenti sindacali locali. La ricezione è garantita, in automatico, anche durante l'orario di chiusura degli uffici segreteria.

I rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative possono effettuare visite sui luoghi di lavoro negli istituti e servizi penitenziari. Il giorno della visita dovrà essere preannunciato al direttore dell'istituto o del servizio il quale, quando ostino effettive esigenze di sicurezza, ne darà comunicazione alle organizzazioni sindacali richiedenti con nota motivata e con l'invito a fissare una nuova data. La delegazione sindacale **che non dovrà essere superiore a sei dirigenti**, di cui uno appartenente almeno alla segreteria regionale, dovrà essere accompagnata nel corso della visita dal Direttore dell'istituto (o del servizio), o da altro funzionario appositamente delegato. **In tale occasione la delegazione ha facoltà di richiedere il rilascio a titolo gratuito di copie dei fogli di servizio di cui all'art. 30 del D.P.R. 82/99 anche riguardanti giorni diversi da quello della visita, nonché della programmazione mensile e dei cc. dd. "brogliacci"**. Le organizzazioni sindacali garantiscono la riservatezza delle informazioni, ricavabili dalla predetta documentazione, sensibili per la sicurezza dell'istituto.

**Al personale del Corpo di polizia penitenziaria che ricopre incarichi in seno agli Organismi Statutari delle Organizzazioni Sindacali, anche in ossequio al disposto dell'art. 34, 3° comma, 2° periodo, del D.P.R. 254/99, non possono essere affidati**

sindacali.

**compiti che prevedano la partecipazione, diretta o indiretta, alla gestione del personale.**

### **Tutela del dirigente sindacale**

I dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi previsti dagli statuti delle Organizzazioni Sindacali rappresentative sul piano nazionale del Corpo di polizia penitenziaria possono essere trasferiti o inviati a prestare servizio provvisorio ad istituti o servizi ubicati in un comune diverso solo previo nulla osta delle Organizzazioni Sindacali di appartenenza.

**Nell'ambito della stesso ufficio, istituto o servizio penitenziario il trasferimento del segretario nazionale, regionale e provinciale delle Organizzazioni Sindacali rappresentative sul piano nazionale ad un ufficio o servizio diverso da quello di assegnazione può essere disposto solo previo nulla osta delle Organizzazioni Sindacali di appartenenza.**

**Le Organizzazioni Sindacali, peraltro, si impegnano a concedere il predetto nulla osta quando il trasferimento rientri nell'ambito dei processi di rotazione e avvicendamento programmati e previsti dalla contrattazione decentrata.**

Le suddette disposizioni si applicano fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.

Al termine del distacco o dell'aspettativa sindacale il dirigente può, a domanda, essere trasferito, con precedenza rispetto ad altro richiedente **ed anche in soprannumero rispetto all'organico ufficialmente fissato**, nella sede ove ha svolto attività sindacale, a condizione che **dichiari** di avervi eletto domicilio nei due anni antecedenti alla data di rientro in servizio.

I dirigenti sindacali non sono soggetti, nell'esercizio delle loro funzioni e in occasione dei lavori delle commissioni previste dal Contratto e dall'A.N.Q., ai doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti.

I dirigenti sindacali che abbiano usufruito di giornate di permesso sindacale non possono essere impiegati nel giorno successivo nel turno notturno.

### Art.6 - Tutela del dirigente sindacale

I dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi previsti dagli statuti delle Organizzazioni Sindacali rappresentative sul piano nazionale del Corpo di polizia penitenziaria possono essere trasferiti o inviati a prestare servizio provvisorio ad istituti o servizi ubicati in un comune diverso solo previo nulla osta delle OO.SS. di appartenenza.

Nell'ambito della stessa sede di servizio, da intendersi quale località ove è ubicata la struttura o la singola direzione, il trasferimento del segretario nazionale, regionale e provinciale delle OO.SS. rappresentative sul piano nazionale, in un ufficio o servizio diverso da quello di assegnazione, può essere disposto solo previo nulla osta delle OO.SS. di appartenenza.

Le suddette disposizioni si applicano fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.

Al termine del distacco o dell'aspettativa sindacale il dirigente può, a domanda, essere trasferito, con precedenza rispetto ad altro richiedente, nella sede ove ha svolto attività sindacale, a condizione che dimostri di avervi eletto domicilio nei due anni antecedenti alla data di rientro in servizio. Tale disposizione non si applica nel caso in cui il dirigente sindacale abbia conseguito nel frattempo la promozione

ad altro ruolo mediante concorso.

I dirigenti sindacali, fermi restando i principi di responsabilità e di correttezza, non sono soggetti, nell'esercizio delle loro funzioni e in occasione dei lavori delle commissioni previste dal Contratto e dal presente Accordo, ai doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti.

I dirigenti sindacali che abbiano usufruito di giornate di permesso sindacale non possono essere impiegati nel giorno successivo nel turno notturno.

### CAPO III - IMPIEGO DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Art. 7 - Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali. Criteri di utilizzazione

Le risorse del Fondo di cui all'articolo 14 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 sono utilizzate dall'Amministrazione penitenziaria per il raggiungimento di qualificati obiettivi e per promuovere reali e significativi miglioramenti nell'efficienza dei servizi istituzionali demandati al personale del Corpo di polizia penitenziaria, ivi compreso il personale di polizia penitenziaria in forza all'Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministro e al Dipartimento per la Giustizia Minorile.

2. Le risorse del Fondo, fermo restando il divieto di una distribuzione indistinta e generalizzata, sono utilizzate – ai sensi dell'art. 24 comma 5 lettera a) – per attribuire compensi finalizzati a:

incentivare l'impiego del personale nelle attività operative;

fronteggiare particolari situazioni di servizio;

c) compensare l'impiego in compiti od incarichi

### Fondo per l'Efficienza dei Servizi Istituzionali

#### *Criteri di utilizzazione*

1. Le risorse del fondo di cui all'art. 14 del D.P.R. 164/02 dovranno essere utilizzate per incentivare compiutamente l'efficienza dei servizi istituzionali demandati al Corpo di polizia penitenziaria mediante l'efficace perseguimento di qualificati obiettivi;

Le risorse del fondo, che non potranno in alcun caso essere distribuite in maniera generalizzata, dovranno essere utilizzate per l'attribuzione di compensi finalizzati a:

Incentivare l'impiego del personale in attività operative **anche compensando il personale addetto ad uffici ed incarichi cc.dd. speciali anche amministrativi che partecipino organicamente, pur nei limiti e con le modalità previste dalla contrattazione decentrata, alle turnazioni per l'assolvimento dei compiti istituzionali;**

Fronteggiare particolari situazioni di servizio **anche connesse alla gestione del servizio ed al perseguimento degli scopi istituzionali in presenza di vacanze organiche;**

Compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino disagi o particolari responsabilità;

Compensare la presenza qualificata;

Compensare l'incentivazione della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi **anche con riguardo alle organizzazioni dei servizi che non prevedono il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario, di fatto, programmate.**

chi che comportino disagi o particolari responsabilità;  
compensare la presenza qualificata;  
compensare l'incentivazione della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi.

I destinatari degli incentivi saranno individuati tra:

- a) il personale che assicura nel mese di riferimento 22 giorni di effettiva presenza in servizio; ad eccezione del congedo ordinario non concorrono al raggiungimento del tetto dei 22 giorni di presenza le assenze a qualsiasi altro titolo. Il compenso è fissato nella misura di Euro \_\_\_\_\_. Tale previsione, e solo questa, si applica anche agli Ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia fino al grado di Tenente Colonnello.
- b) Il personale che assicura nell'arco del mese un numero di turni di servizio notturno superiore a quattro. Il compenso è fissato nella misura di Euro \_\_\_\_\_ per ogni turno notturno effettuato oltre il quarto;
- c) Il personale, compreso quello impiegato nel servizio traduzioni e piantonamenti, chiamato a svolgere, nelle giornate del 24 o del 31 dicembre, un turno ordinario di servizio serale. Il compenso è fissato nella misura di Euro \_\_\_\_\_;
- d) I comandanti di Reparto (ed i Coordinatori dei Nuclei Traduzioni e Piantonamenti degli Istituti Penitenziari) e chi ne assuma, con formale provvedimento, le funzioni. Il compenso è fissato, in relazione alla forza presente di personale di polizia penitenziaria, nelle misure mensili rispettivamente di:  
Euro \_\_\_\_\_ per gli istituti per adulti la cui forza è inferiore a 200 unità, di Euro \_\_\_\_\_, per gli istituti per adulti la cui forza è compresa tra le 200 e le 400 unità, di Euro \_\_\_\_\_, per gli istituti per adulti la cui forza è superiore alle 400 unità;

Euro \_\_\_\_\_ per gli istituti per minori la cui forza è inferiore a 30 unità, di Euro \_\_\_\_\_, per gli istituti per minori la cui forza è com-

presa tra le 30  
e le 50 unità,  
di Euro \_\_\_\_\_,  
per gli  
istituti per  
minori la cui  
forza è supe-  
riore alle 50  
unità;

e) il responsabile di un'unità operativa, il coordinatore di più unità operative tra quelle elencate all'art. 33, comma 2, del DPR 15 febbraio 1999, n. 82, i preposti alle Basi Navali del Corpo e i comandanti delle unità navali del Corpo di cui, rispettivamente, agli articoli 55 e 58 del predetto decreto presidenziale. Il compenso è fissato in misura non inferiore a Euro \_\_\_\_\_ e non superiore a Euro \_\_\_\_\_ mensili;

i comandanti di reparto delle Scuole di Formazione e aggiornamento del personale dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia Minorile; i responsabili delle unità operative delle aree sicurezza e traduzioni e piantonamenti dei provveditorati regionali e dei centri per la giustizia minorile e i responsabili di unità organizzative del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, del Dipartimento per la Giustizia Minorile, e dell'Ufficio di Gabinetto. Il compenso è fissato in misura non inferiore a Euro \_\_\_\_\_ e non superiore a Euro \_\_\_\_\_ mensili.

3. I compensi indicati ai punti d), e), f) non sono tra loro cumulabili.

4. Qualora ricorrano le condizioni per l'attribuzione di più compensi tra quelli previsti alle lettere d), e), f) è corrisposto quello più favorevole.

**5. Al personale indicato alle lettere d), e), f), spetta anche il compenso di cui alla lettera a);**

6. Per l'attribuzione del compenso per il personale impiegato in compiti o incarichi che comportino disagi o particolare responsabilità a ciascun Provveditorato, a ciascun Centro per la Giustizia Minorile, e al Centro Amministrativo è assegnato un budget, determinato in relazione alla forza presente. La determinazione del compenso e l'individuazione dei compiti o degli incari-

chi che comportano disagi sono demandati alla contrattazione decentrata, che terrà comunque conto dei seguenti servizi:

I servizi svolti presso specifici reparti detentivi dove sono attuati, il regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14/bis dell'Ordinamento Penitenziario o particolari misure trattamentali ivi compresi i reparti per tossicodipendenti o servizi di piantonamento che coprono le 24 ore presso luoghi esterni di cura nonché altre particolari situazioni di servizio ivi compreso quello inerente all'espletamento del servizio delle traduzioni. L'importo del compenso da attribuire a ciascun dipendente non può eccedere la misura giornaliera di Euro \_\_\_\_\_ e la spesa deve essere contenuta entro il budget a tale scopo assegnato alla contrattazione decentrata.

La valutazione, con cadenza semestrale, della corretta utilizzazione delle risorse del fondo è demandata all'esame dell'Amministrazione e delle OO.SS. delle sedi di contrattazione decentrata.

#### Art. 8 - Articolazione dei turni di servizio.

La programmazione e l'articolazione dell'orario di lavoro giornaliero di cui all'articolo 16 del DPR 18 giugno 2002 n. 164 garantisce:

efficienza, efficacia, tempestività e trasparenza dell'azione amministrativa per un'organizzazione più funzionale dei servizi; riduzione progressiva del ricorso al lavoro straordinario.

L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio.

L'articolazione dei turni di servizio è realizzata dall'autorità dirigente secondo le tipologie di orario di cui all'articolo 12, comma 4, del DPR 31 luglio 1995, n.395, come appresso definite:

orario articolato su turni;  
orario articolato su cinque giorni;  
orario articolato su sei giorni;  
orario flessibile.

In relazione all'orario di lavoro, i turni di servizio, della durata di sei ore, dovranno essere articolati su quattro quadranti orari nelle ventiquattro ore con inizio alle ore 6,00, alle ore

#### Articolazione dei turni di servizio

La programmazione e l'articolazione dell'orario di lavoro giornaliero di cui all'articolo 16 del DPR 18 giugno 2002 n. 164 garantisce:

efficienza, efficacia, tempestività e trasparenza dell'azione amministrativa per un'organizzazione più funzionale dei servizi; riduzione progressiva del ricorso al lavoro straordinario.

L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio.

L'articolazione dei turni di servizio è realizzata dall'autorità dirigente secondo le tipologie di orario di cui all'articolo 12, comma 4, del DPR 31 luglio 1995, n. 395, di seguito definite:

orario articolato su turni;  
orario articolato su cinque giorni settimanali;  
orario articolato su sei giorni settimanali;  
orario flessibile.

In relazione all'orario di lavoro, i turni di servizio, della durata di sei ore, dovranno essere articolati su quattro quadranti orari nelle ventiquattro ore con inizio alle ore 06.00, alle ore 12.00, 18.00 ed alle ore 24.00. La possibilità di deroga a tale principio è demandata alla contrattazione decentrata.

La gestione del servizio programmato su tre quadranti, in ragione di specifiche esigenze locali, è demandata alla contrattazione decentrata.

La durata dei turni di servizio di cui ai commi precedenti non può essere in nessun caso superiore alle nove ore.

L'articolazione dei servizi su turni unici fissi, organizzata con orario di lavoro settimanale su sei o su cinque giorni lavorativi, e l'eventuale flessibilità dell'orario di lavoro, **anche presso i nuclei traduzioni e piantonamenti**, sono demandate alla contrattazione decentrata.

In ogni struttura penitenziaria il servizio deve

12,00, alle ore 18,00 ed alle ore 24,00. La possibilità di deroga a tale principio, per eccezionali esigenze di servizio, è demandata alla contrattazione decentrata.

La gestione del servizio programmato su tre quadranti, in ragione di specifiche esigenze locali, con inizio dei turni alle ore 8,00, alle ore 16,00 ed alle ore 24,00, è demandata alla contrattazione decentrata.

La durata dei turni di servizio di cui ai commi precedenti non può essere in nessun caso inferiore alle sei ore e superiore alle nove ore.

L'articolazione dei servizi su turni unici fissi, organizzata con orario di lavoro settimanale su sei o su cinque giorni lavorativi, e l'eventuale flessibilità dell'orario di lavoro sono demandate alla contrattazione decentrata.

In ogni struttura penitenziaria il servizio deve essere programmato, di norma, mensilmente osservando scrupolosamente l'orario di lavoro settimanale previsto dall'articolo 16 del DPR 18 giugno 2002, n.164. In sede di contrattazione decentrata, ove venga rilevata una considerevole carenza di organico potrà essere concordata la predisposizione dei servizi con cadenza quindicinale.

Il foglio di servizio, di cui all'articolo 30 del DPR 15 febbraio 1999, n.82, deve essere predisposto almeno 5 giorni prima della fine del mese precedente e deve essere esposto, per l'intera durata di vigenza, nell'apposito albo ubicato in luogo tale da garantirne la riservatezza.

L'Amministrazione si impegna a proseguire l'informatizzazione di tutti gli istituti e servizi ed a seguire il progetto di informatizzazione dei turni di servizio già varato e in fase di applicazione, verificandone i risultati unitamente alle OO.SS. con cadenza semestrale. Con cadenza quadrimestrale, le OO.SS. della sede di contrattazione decentrata firmatarie del presente accordo, potranno, a richiesta, ottenere copia dei modelli 14/A ai fini della verifica sulla programmazione dei servizi. Le organizzazioni sindacali garantiscono la riservatezza delle informazioni, ricavabili dai modelli 14/A, sensibili per la sicurezza dell'istituto.

E' considerato, ad ogni effetto, orario di lavoro il tempo impiegato nelle riunioni periodiche di cui al comma 5, lettera c), dell'articolo 31 del DPR 15 febbraio 1999, n.

essere programmato mensilmente osservando scrupolosamente l'orario di lavoro settimanale previsto dall'articolo 16 del D.P.R. 164/02. **In sede di contrattazione decentrata, ove venga rilevata una considerevole carenza di organico potrà essere concordata la predisposizione dei servizi con cadenza quindicinale.**

**Il foglio di servizio, di cui all'articolo 30 del DPR 15 febbraio 1999, n. 82, deve essere esposto con almeno 30 giorni di anticipo rispetto al periodo disciplinato, ridotti a 15 nel caso di cui all'ultimo periodo del precedente comma, e per l'intera durata di vigenza, nell'apposito albo ubicato in luogo tale da garantirne la riservatezza.**

La contrattazione decentrata potrà prevedere l'esposizione anticipata di 30 o 15 giorni, secondo le modalità sopra descritte, in luogo dei fogli di servizio di cui all'art. 30 del D.P.R. 82/99, della programmazione mensile indicante per ciascun dipendente il turno di servizio e l'eventuale reperibilità.

In tal caso i fogli di servizio di cui all'art. 30 del D.P.R. 82/99 dovranno essere esposte non oltre 5 giorni prima del periodo disciplinato.

La programmazione mensile, in analogia a quanto previsto dall'art. 30 del D.P.R. 82/99, dovrà essere predisposta dal Comandante del Reparto ed approvata dal Direttore

Resta inteso che, in tale ipotesi, gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che prenderanno visione della programmazione mensile assolveranno, ai fini della conoscenza del turno di servizio, all'obbligo di cui al 4° comma dell'art. 30 del D.P.R. 82/99.

**Eventuali variazioni, correzioni e modifiche al foglio di servizio di cui all'art. 30 del D.P.R. 82/99 o alla programmazione mensile effettuate successivamente alla predisposizione del Comandante del Reparto ed all'approvazione del Direttore dovranno essere datate e firmate in maniera leggibile dal personale che le apporta.**

**L'Amministrazione si impegna a continuare l'informatizzazione di tutti gli istituti e servizi verificandone i risultati, in sede centrale e periferica, unitamente alle Organizzazioni Sindacali con cadenza semestrale.**

**Con cadenza mensile, le Organizzazioni Sindacali della sede di contrattazione decentrata firmatarie del presente accordo, potranno, a richiesta e gratuitamente, otte-**

82, finalizzate all'illustrazione delle disposizioni che regolano il servizio. E', altresì, considerato orario di lavoro il tempo, fino al massimo di quindici minuti, necessario allo scambio delle consegne, nei casi in cui la specifica tipologia del servizio lo richieda.

12. I turni programmati, possono essere soggetti a variazioni esclusivamente per effettive esigenze di servizio e per documentate esigenze di carattere personale o familiare del dipendente. Nel primo caso il Comandante di Reparto informa tempestivamente, dando conferma anche per iscritto, il dipendente della variazione del turno e delle ragioni. Quando sia il dipendente a chiederne la variazione, il medesimo presenta istanza scritta e motivata *al Comandante di Reparto* in tempo utile (almeno tre giorni prima) per consentire la variazione da apportare al servizio.

L'eventuale diniego è circoscritto alle sole ipotesi dell'impossibilità di assicurare il cambio.

Nei casi di piantonamento di detenuti o di internati in strutture sanitarie, è considerato orario di lavoro il tempo necessario al raggiungimento delle strutture stesse, quello richiesto per il rientro nella sede lavorativa, allo scambio delle consegne ed all'eventuale fruizione dei pasti previsti presso la mensa obbligatoria di servizio.

Per l'espletamento delle operazioni di ricovero e piantonamento, l'articolazione dei turni di servizio è disposta su quattro quadranti orari giornalieri.

14. Il servizio nei reparti ospedalieri infettivi è regolamentato tenendo conto dei seguenti criteri:

organizzazione tassativa su quattro quadranti orari;

obbligo di avvicinare il personale impiegato in tale servizio con cadenza quindicinale e fino ad un massimo di sei volte l'anno;

obbligo dell'Amministrazione di sottoporre, a proprie spese, il personale impiegato nel pre-

**nere copia dei fogli di servizio di cui all'art. 30 del D.P.R. 82/99 e/o della programmazione mensile o quindicinale ai fini della verifica sulla programmazione dei servizi e del rispetto degli accordi decentrati.**

Le organizzazioni sindacali garantiscono la riservatezza delle informazioni, ricavabili dalla predetta documentazione, sensibili per la sicurezza dell'istituto.

E' considerato, ad ogni effetto, orario di lavoro il tempo impiegato nelle riunioni periodiche di cui all'art. 31, comma 5, lettera c), del D.P.R. n. 82/99, finalizzate all'illustrazione delle disposizioni che regolano il servizio. E', altresì, considerato orario di lavoro il tempo, fino al massimo di quindici minuti, necessario allo scambio delle consegne, nei casi in cui la specifica tipologia del servizio lo richieda.

Nei casi di piantonamento di detenuti o di internati in strutture sanitarie, è considerato orario di lavoro il tempo necessario al raggiungimento delle strutture stesse, quello richiesto per il rientro nella sede lavorativa, allo scambio delle consegne ed all'eventuale fruizione dei pasti previsti presso la mensa obbligatoria di servizio.

Per l'espletamento delle operazioni di ricovero e piantonamento, l'articolazione dei turni di servizio è disposta su quattro quadranti orari giornalieri.

Il servizio nei reparti ospedalieri infettivi è regolamentato tenendo conto dei seguenti criteri:

organizzazione tassativa su quattro quadranti orari;

obbligo di avvicinare il personale impiegato in tale servizio con cadenza quindicinale e fino ad un massimo di sei volte l'anno;

obbligo dell'Amministrazione di sottoporre, a proprie spese, il personale impiegato nel predetto servizio ad accertamenti clinici con le cadenze fissate dalle vigenti normative in materia.

I turni programmati, possono essere soggetti a variazioni esclusivamente per effettive esigenze di servizio e per documentate esigenze di carattere personale o familiare del dipendente. Nel primo caso il Comandante del Reparto informa tempestivamente il dipendente **in forma esclusiva e personale**, dandone conferma anche per iscritto, della variazione del turno e delle ragioni. Quando sia il dipendente a chiederne la variazione, il medesimo presenta i-

detto servizio ad accertamenti clinici con le cadenze fissate dalle vigenti normative in materia.

15. Le giornate di riposo, quelle di congedo ordinario e straordinario non possono essere seguite dall'espletamento di un turno notturno e non possono seguire ad un turno che termini dopo le ore 22 del giorno precedente.

Il turno notturno deve essere effettuato rispetto ad altri turni, precedenti, con un intervallo d'almeno otto ore. Al servizio notturno deve normalmente seguire il riposo settimanale.

stanza scritta e motivata al Comandante del Reparto. L'eventuale diniego è circoscritto alle sole ipotesi dell'impossibilità di assicurare il cambio.

Le giornate di riposo, quelle di congedo ordinario e straordinario non possono essere seguite dall'espletamento di un turno notturno e non possono seguire ad un turno che termini dopo le ore 22 del giorno precedente.

Il turno notturno deve essere effettuato rispetto ad altri turni, precedenti, con un intervallo di almeno otto ore.

Al servizio notturno deve normalmente seguire il riposo settimanale.

Art. 9 - Pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale. Impiego nei servizi.  
Turni festivi, pomeridiani e notturni.

In tutti i servizi, ad eccezione di quelli all'interno delle sezioni per i quali sarà assegnato il personale dello stesso sesso dei detenuti o internati ivi ristretti, il personale maschile e quello femminile di Polizia penitenziaria debbono essere impiegati secondo il principio dell'eguaglianza di posizione, attitudine e dignità professionali. L'applicazione del principio sopra enunciato deve essere salvaguardata con riferimento ai diversi ruoli e qualifiche e nel conferimento di incarichi e funzioni previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari ivi compreso l'incarico di comandante di reparto.

L'assegnazione del personale all'interno dei singoli servizi è finalizzata, esclusivamente, al loro potenziamento ed alla loro funzionalità, nonché alla realizzazione di strutture operative rispondenti a criteri d'economia e di razionale impiego delle risorse umane disponibili. Nell'impiego del personale deve essere comunque garantita, in via principale, la copertura dei posti di servizio relativamente ai compiti di istituto, in relazione a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 5 della Legge 395/90

L'individuazione dei posti di servizio non

#### **Pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale. Impiego nei servizi Turni festivi, pomeridiani e notturni**

In tutti i servizi, ad eccezione di quelli **continuativi** all'interno delle sezioni per i quali sarà assegnato il personale dello stesso sesso dei detenuti o internati ivi ristretti, il personale maschile e quello femminile del Corpo di polizia penitenziaria debbono essere impiegati secondo il principio di eguaglianza di posizione, attitudine e dignità professionali. L'applicazione del principio sopra enunciato deve essere salvaguardato con riferimento ai diversi ruoli e qualifiche e nel conferimento di incarichi e funzioni previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari ivi compreso l'incarico di Comandante del Reparto.

L'assegnazione del personale all'interno dei singoli servizi è finalizzata, esclusivamente, al loro potenziamento ed alla loro funzionalità, nonché alla realizzazione di strutture operative rispondenti a criteri d'economia e di razionale impiego delle risorse umane.

Nell'impiego del personale deve essere comunque garantita, in via principale, la copertura dei posti di servizio attinenti ai compiti di istituto, in relazione a quanto disposto dall'art.

soggetti a rotazione che richiedono particolari attitudini e capacità professionali, nonché l'individuazione dei criteri per la copertura degli stessi sono demandati alla contrattazione decentrata. L'aliquota di personale degli istituti penitenziari impiegato in servizi connessi a quelli istituzionali non può superare quella accertata alla data di stipula del presente accordo. L'Amministrazione penitenziaria si impegna a ridurre progressivamente il numero di appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria impiegato in compiti diversi da quelli d'istituto contestualmente all'assunzione di personale amministrativo e tecnico.

Al di fuori delle ipotesi previste contrattualmente le modalità di impiego del personale nei turni notturni sono definite in sede di contrattazione decentrata nel rispetto dei seguenti criteri generali:

per ciascun appartenente al Corpo di polizia penitenziaria non possono essere assegnati mensilmente turni notturni in eccedenza rispetto al tetto mensile stabilito, per ciascun ruolo, in sede di contrattazione decentrata;

non è consentito prolungare il servizio notturno oltre le sei ore tranne nell'ipotesi indicata all'art. 8, comma 5 del presente accordo. In tal caso non è consentito prolungare il servizio notturno oltre le otto ore;

il personale di Polizia penitenziaria che abbia superato il cinquantesimo anno di età, o che abbia oltre trenta anni di servizio è esentato, a sua richiesta, dalle turnazioni notturne nell'ambito dei servizi di vigilanza ed osservazione dei detenuti di cui all'articolo 42 del DPR 15 febbraio 1999, n. 82 e dal servizio notturno di vigilanza armata, salvo inderogabili e comprovate esigenze di servizio.

La ripartizione dei riposi festivi, domenicali ed infrasettimanali, dovrà essere effettuata secondo criteri di eguaglianza e di pari opportunità tra tutto il personale. Per ciascun appartenente al Corpo di polizia penitenziaria non possono essere assegnati mensilmente turni festivi domenicali e infrasettimanali, in eccedenza al limite mensile stabilito, per ciascun ruolo, in sede di contrattazione decentrata.

A ciascun appartenente al Corpo di polizia penitenziaria non possono essere assegnati mensilmente turni serali, in eccedenza all'aliquota mensile stabilita, per ciascun ruolo, in sede di contrattazione decentrata.

Per gravi ed indifferibili esigenze di servizio o

5, 2° comma, legge 395/90.

L'individuazione dei posti di servizio non soggetti a rotazione che richiedono particolari attitudini e capacità professionali, nonché l'individuazione dei criteri per la copertura degli stessi sono demandati alla contrattazione decentrata **anche nelle sedi degli uffici dei Provveditorati Regionali e dei Centri della Giustizia Minorile.**

L'aliquota di personale degli istituti penitenziari impiegato in servizi connessi a quelli istituzionali non può superare, **in ciascuna sede**, quella accertata alla data di stipula del presente accordo. L'aliquota del personale impiegato in servizi diversi da quelli istituzionali non può superare in nessun caso il numero dei posti vacanti nelle piante organiche del personale del comparto ministeri previste per ciascun istituto o servizio. L'Amministrazione penitenziaria si impegna a ridurre progressivamente il numero di appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria impiegato in compiti diversi da quelli d'istituto contestualmente all'assunzione di personale amministrativo e tecnico.

Al di fuori delle ipotesi previste contrattualmente le modalità di impiego del personale nei turni notturni sono definite in sede di contrattazione decentrata nel rispetto dei seguenti criteri generali:

per ciascun appartenente al Corpo di polizia penitenziaria non possono essere assegnati mensilmente turni notturni in eccedenza alla media mensile stabilita, per ciascun ruolo, in sede di contrattazione decentrata;

non è consentito prolungare il servizio notturno oltre le sei ore tranne nell'ipotesi indicata all'art. 8, comma 5, del presente accordo. In tal caso non è consentito prolungare il servizio notturno oltre le otto ore;

non è consentito **impiegare in turni notturni**, la lavoratrice madre, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento del terzo anno di età del bambino, o, alternativamente, il padre, di un figlio di età inferiore a tre anni, convivente con la stessa;

non è consentito **impiegare in turni notturni** il personale femminile e maschile che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;

non è consentito **impiegare in turni notturni** il personale che **assisti in via continuativa ed esclusiva** un soggetto disabile, **anche non**

su richiesta specifica del dipendente, possono essere assegnati:

- a) - turni notturni eccedenti il limite mensile stabilito e, comunque, non superiori a sei turni mensili;
- b) – turni festivi domenicali e infrasettimanali eccedenti il tetto mensile stabilito. In ogni caso, non possono essere superati tre turni mensili;
- c)– turni serali (16.00/24.00 oppure 1-8.00/24.00) in eccedenza rispetto al tetto mensile stabilito. Non possono essere, comunque, superati gli otto turni mensili.

Fermo restando quanto disciplinato dall'art. 21 del DPR 395/95 e dall'art. 20 del DPR 164/2002, il personale interessato al conseguimento di titoli di studio è agevolato, salvo eccezionali esigenze di servizio, con turni di servizio compatibili con la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami e con l'esonero da eventuali prestazioni di lavoro straordinario.

#### Art. 10 - Prestazioni di lavoro straordinario.

Possono essere richieste, con provvedimento motivato, prestazioni di lavoro straordinario per assicurare il continuo, regolare e ordinato svolgimento delle attività istituzionali. Dette prestazioni debbono comunque mantenere carattere residuale nell'organizzazione del lavoro.

Ciascun Centro di Responsabilità, esperite le formalità di cui agli artt. 25 e 26 del

**convivente**, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;

il personale di Polizia penitenziaria che abbia superato il cinquantesimo anno di età, o che abbia oltre trenta anni di servizio, è esentato, a sua richiesta, **dall'impiego in turni notturni** nell'ambito dei servizi di vigilanza ed osservazione dei detenuti di cui all'art. 42 del D.P.R. 82/99 e dal servizio notturno di vigilanza armata, salvo inderogabili e comprovate esigenze di servizio.

La ripartizione dei riposi festivi, domenicali ed infrasettimanali, dovrà essere effettuata secondo criteri di eguaglianza e di pari opportunità tra tutto il personale. Per ciascun appartenente al Corpo di polizia penitenziaria non possono essere assegnati mensilmente turni festivi domenicali e infrasettimanali, in eccedenza al limite medio mensile stabilito, per ciascun ruolo, in sede di contrattazione decentrata.

A ciascun appartenente al Corpo di polizia penitenziaria non possono essere assegnati mensilmente turni serali, in eccedenza all'aliquota media mensile stabilita, per ciascun ruolo, in sede di contrattazione decentrata.

Per gravi ed indifferibili esigenze di servizio o su richiesta specifica del dipendente, possono essere assegnati:

turni notturni eccedenti la media mensile stabilita e, comunque, non superiori a sei;  
turni festivi domenicali e infrasettimanali eccedenti la media mensile stabilita e, comunque, non superiori a tre;  
turni serali eccedenti la media mensile stabilita e, comunque, non superiori a otto.

Per motivate esigenze di servizio l'amministrazione può richiedere turni notturni, festivi domenicali ed infrasettimanali e turni serali in eccedenza sulla media mensile stabilita allorché tutto il personale di polizia penitenziaria di pari ruolo in forza all'istituto e non impedito a norma delle vigenti disposizioni abbia espletato turni notturni, festivi domenicali ed infrasettimanali e turni serali pari alla media mensile

Fermo restando quanto disciplinato dall'art. 21 del D.P.R. 395/95 e dall'art. 20 del D.P.R. 164/02, il personale interessato al conseguimento di titoli di studio è agevolato, salvo eccezionali esigenze di servizio, con

D.P.R.164/2002 ripartirà ai rispettivi Uffici e Servizi periferici il finanziamento assegnato, dalla Legge di bilancio, per il pagamento del compenso per il lavoro straordinario.

In ambito periferico ciascun Provveditorato regionale e ciascun Centro per la Giustizia Minorile effettuerà la ripartizione del budget, a favore degli istituti e servizi dipendenti, con le medesime modalità di cui al comma 2.

La ripartizione dei fondi per le prestazioni di lavoro straordinario sarà effettuata tenendo conto del livello di sicurezza degli istituti, della loro più o meno recente apertura, del numero dei detenuti presenti, nonché delle eventuali carenze di personale rispetto all'organico fissato dall'Amministrazione centrale.

Il presente accordo definisce i seguenti criteri per la determinazione del lavoro straordinario: garanzia dell'ordine, della sicurezza e della disciplina nella struttura penitenziaria; conseguimento delle finalità ed adempimenti che la legge assegna al Corpo di polizia penitenziaria;

consenso di massima, preventivamente espresso per iscritto, del dipendente all'effettuazione delle prestazioni di lavoro straordinario.

Solo in presenza di particolari ed inderogabili esigenze del servizio attinenti in via preminente alla sicurezza, le prestazioni di lavoro straordinario possono essere richieste anche senza il consenso del dipendente. In tal caso il provvedimento con il quale si dispone il lavoro straordinario deve essere dettagliatamente motivato, anche in relazione al monte ore di lavoro straordinario previsto per la struttura.

Al personale impiegato, presso gli istituti penitenziari, in compiti diversi da quelli istituzionali non potranno essere richieste prestazioni di lavoro straordinario se non per attività attinenti alla sicurezza degli istituti.

Al personale di Polizia penitenziaria, che presta servizio in uffici estranei al Ministero della Giustizia, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario eccedenti l'orario d'obbligo settimanale non è erogato a carico dell'Amministrazione penitenziaria.

Deve essere mensilmente affisso in apposito albo dell'istituto o servizio, situato in luogo tale da garantirne la riservatezza, un prospetto, sottoscritto dall'Autorità dirigente, riguardante la totalità del personale appartenente al

turni di servizio compatibili con la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami e con l'esonero da eventuali prestazioni di lavoro straordinario.

### **Prestazioni di lavoro straordinario**

Fermo restando quanto stabilito dalla vigente normativa in tema d'orario di lavoro e tenuto conto che l'espletamento di prestazioni di lavoro straordinario deve comunque avere carattere residuale nell'organizzazione del lavoro esso potrà essere richiesto, con formale e motivato provvedimento, per assicurare il continuo, regolare ed ordinato svolgimento delle attività degli istituti e servizi, per l'assolvimento dei compiti istituzionali di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e per il conseguimento delle finalità e per gli adempimenti che la legge assegna al Corpo di polizia penitenziaria.

Il finanziamento assegnato in bilancio per il pagamento del compenso per il lavoro straordinario sarà ripartito, **previa contrattazione con le Organizzazioni Sindacali**, dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ai Provveditorati regionali, alle Scuole di formazione ed aggiornamento, al Gruppo Operativo Mobile ed al Centro Amministrativo "Giuseppe Altavista" e dall'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile ai Centri ed alle Scuole di Formazione per il personale della Giustizia Minorile.

La ripartizione nell'ambito di ciascun Provveditorato regionale e di ciascun Centro per la Giustizia Minorile sarà effettuata, **previa contrattazione con le Organizzazioni Sindacali regionali**, per gli Istituti e servizi dipendenti.

**La ripartizione dei fondi per le prestazioni di lavoro straordinario sarà effettuata tenendo conto delle eventuali carenze o degli eventuali esuberi di personale rispetto all'organico ufficialmente fissato dall'Amministrazione centrale.**

Il presente accordo definisce i seguenti criteri per la determinazione del lavoro straordinario: garanzia dell'ordine, della sicurezza e della disciplina nella struttura penitenziaria; conseguimento delle finalità ed adempimenti che la legge assegna al Corpo di polizia penitenziaria; consenso, preventivamente espresso per iscritto,

Corpo di polizia penitenziaria presente nella struttura, distinto per qualifica, nei confronti del quale sia stata disposta la liquidazione del compenso per prestazioni di lavoro straordinario, con l'indicazione del numero d'ore effettuate, il numero delle ore retribuite e gli eventuali turni di riposo compensativo concessi o da concedere in luogo della retribuzione per il lavoro straordinario prestato. Tale prospetto deve rimanere affisso per un periodo non inferiore a quindici giorni e trasmesso alle Organizzazioni Sindacali con cadenza trimestrale.

Al personale del Corpo di polizia penitenziaria, dichiarato dalla competente Commissione medica ospedaliera parzialmente non idoneo al servizio ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, non debbono essere richieste prestazioni per lavoro straordinario, salvo inderogabili esigenze di servizio.

Il personale di Polizia penitenziaria che abbia superato il cinquantesimo anno di età o che abbia svolto oltre trenta anni di servizio, il personale femminile e quello in situazione monoparentale (con prole di età inferiore a tre anni) è esentato a domanda, dall'espletamento di prestazioni di lavoro straordinario, salvo inderogabili e comprovate esigenze di servizio. Tale ultima previsione si applica anche al personale che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Le richieste di prestazioni di lavoro straordinario devono essere contenute entro il limite dell'assegnazione disposta e ne deve essere garantito il pagamento.

to, del dipendente all'effettuazione delle prestazioni di lavoro straordinario.

Solo in presenza di particolari ed inderogabili esigenze del servizio attinenti in via preminente alla sicurezza, le prestazioni di lavoro straordinario possono essere richieste anche senza il consenso dei dipendenti. In tal caso il provvedimento con il quale si dispone il lavoro straordinario deve essere dettagliatamente motivato, anche in relazione al monte ore di lavoro straordinario previsto per la struttura, e **notificato previo il rilascio di copia agli interessati.**

Al personale di Polizia penitenziaria, che preste servizio in uffici estranei al Ministero della Giustizia, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario eccedenti l'orario d'obbligo settimanale, normalmente previste per il servizio, non è erogato a carico dell'Amministrazione penitenziaria.

Deve essere mensilmente affisso in apposito albo dell'istituto o servizio, situato in luogo tale da garantirne la riservatezza, un prospetto nominativo, sottoscritto dall'Autorità dirigente, riguardante la totalità del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria presente nella struttura, distinto per qualifica, nei confronti del quale sia stata disposta la liquidazione del compenso per prestazioni di lavoro straordinario, con l'indicazione del numero d'ore effettuate, il numero delle ore retribuite e gli eventuali turni di riposo compensativo concessi o da concedere in luogo della retribuzione per il lavoro straordinario prestato. Tale prospetto deve rimanere affisso per un periodo non inferiore a quindici giorni e **deve essere trasmesso mensilmente Organizzazioni Sindacali che ne facciano richiesta.**

Al personale del Corpo di polizia penitenziaria, dichiarato dalla competente Commissione medica ospedaliera parzialmente non idoneo al servizio ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, non debbono essere richieste prestazioni lavorative straordinarie.

Il personale di Polizia penitenziaria che abbia superato il cinquantesimo anno di età, il personale femminile con prole di età inferiore a tre anni ed il personale maschile quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a prestare assistenza alla predetta prole, è esentato, a sua richiesta, dall'espletamento di prestazioni di lavoro stra-

#### Art. 11 - Turni di riposo compensativo.

Fermo restando quanto stabilito all'ultimo comma del precedente articolo, e' facoltà del dipendente chiedere turni di riposo compensativo, in luogo del pagamento delle prestazioni straordinarie rese su base mensile anche se remunerabili in ragione degli stanziamenti.

Il riposo compensativo deve essere concesso nel giorno indicato dal richiedente. Quando ostino esigenze di servizio, adeguatamente motivate per iscritto, l'interessato formulerà una nuova richiesta.

Tenuto conto delle esigenze del servizio e della richiesta del dipendente, il riposo compensativo deve essere fruito entro quattro mesi da quello in cui le prestazioni sono state effettuate.

Salvo diversa richiesta del dipendente, qualora obiettive esigenze impongano che il dipendente sia chiamato a prestare servizio in giornata festiva, ad esso spetta l'attribuzione di un riposo compensativo da effettuare in giornata festiva.

#### Art. 12 - Criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità.

I turni di reperibilità, previsti dagli articoli 8, comma 1, del DPR 31 luglio 1995, n. 395 e 24, comma 5 – lettera h), del DPR 18 giugno 2002, n. 164, sono compensati con l'indennità di presenza qualificata, ai sensi dell'art. 15 del DPR 164/2002.

I turni di reperibilità, con riferimento alle esigenze di sicurezza dell'istituto ed alle eventuali carenze di personale rispetto agli organici previsti, sono programmati in relazione ai seguenti criteri generali:

- volontarietà;
- rotazione;
- specifica esperienza professionale nel servizio da garantire.

Il numero dei turni di reperibilità che giornalmente può essere disposto per le esigenze de-

ordinario, salvo inderogabili e comprovate esigenze di servizio.

Tale ultima previsione si applica anche nei confronti del personale che **assista in via continuativa ed esclusiva** un soggetto disabile, **anche non convivente**, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Le richieste di prestazioni di lavoro straordinario devono essere contenute entro il limite dell'assegnazione disposta e ne deve essere garantito il pagamento.

#### Turni di riposo compensativo

Fermo restando quanto stabilito all'ultimo comma del precedente articolo, è facoltà del dipendente chiedere turni di riposo compensativo, in luogo del pagamento delle prestazioni straordinarie rese su base mensile anche se remunerabili in ragione degli stanziamenti.

Il riposo compensativo deve essere concesso nel giorno indicato dal richiedente. Quando ostino esigenze di servizio, adeguatamente motivate per iscritto, l'interessato formulerà una nuova richiesta.

Tenuto conto delle esigenze del servizio e della richiesta del dipendente, il riposo compensativo deve essere fruito entro quattro mesi da quello in cui le prestazioni sono state effettuate.

Salvo diversa richiesta del dipendente, qualora obiettive esigenze impongano che il dipendente sia chiamato a prestare servizio in giornata festiva, ad esso spetta l'attribuzione di un riposo compensativo da effettuare in giornata festiva. Qualora tali esigenze impongano che il dipendente sia chiamato a prestare servizio in turni ricadenti **anche parzialmente** in orario notturno, tale servizio è considerato a tutti gli effetti quale espletamento di turno notturno **nei limiti della durata temporale del servizio stesso anche ai fini del raggiungimento della media mensile**.

#### Criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità

I turni di reperibilità, previsti dagli articoli 8,

gli istituti e servizi dell'Amministrazione non può eccedere l'uno per cento della forza presente di ciascun Provveditorato Regionale e di ciascun Centro per la Giustizia Minorile. I Provveditori Regionali ed i Direttori dei Centri per la Giustizia Minorile, previa informazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali, assegnano, in ambito circoscrizionale, a ciascun istituto penitenziario il numero dei turni mensili di reperibilità.

Ciascun dipendente, ad esclusione del Comandante di Reparto o chi ne assuma le funzioni, non può effettuare più di un turno mensile di reperibilità.

I turni di reperibilità non possono coincidere con le giornate di riposo e di congedo.

La durata del turno di reperibilità è pari a quella del turno ordinario di servizio giornaliero.

I turni di reperibilità, disposti dal Comandante di Reparto ed approvati dal Direttore dell'istituto, debbono risultare nel foglio di servizio di cui all'art. 30, comma 2, del DPR 15 febbraio 1999, n. 82.

Il personale che assicura il turno di reperibilità deve raggiungere, quando richiesto, il posto di servizio nel più breve tempo possibile e, comunque, entro un'ora dalla chiamata.

In caso di effettivo impiego in servizio sarà corrisposto, dal momento in cui il dipendente raggiunge l'istituto, il compenso per lavoro straordinario.

#### CAPO IV - ELEVAZIONE CULTURALE ED INTERVENTI A FAVORE DEL PERSONALE

Art. 13 - Formazione ed aggiornamento professionale.

Le parti individuano nella formazione del personale del Corpo di polizia penitenziaria

comma 1, del DPR 31 luglio 1995, n. 395, e 24, comma 5 – lettera h), del D.P.R. 164/02, sono compensati con l'indennità di presenza qualificata, ai sensi dell'art. 15 del medesimo D.P.R. 164/02.

I turni di reperibilità, con riferimento alle esigenze di sicurezza dell'istituto ed alle eventuali carenze di personale rispetto agli organici previsti, sono programmati in relazione ai seguenti criteri generali:

volontarietà;

rotazione;

specifica esperienza professionale nel servizio da garantire.

Il numero dei turni di reperibilità che giornalmente può essere disposto per le esigenze degli istituti e servizi dell'Amministrazione non può eccedere l'uno per cento della forza presente di ciascun Provveditorato Regionale e di ciascun Centro per la Giustizia Minorile. I Provveditori Regionali ed i Direttori dei Centri per la Giustizia Minorile, previa informazione preventiva **ed esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali**, assegnano, in ambito circoscrizionale, a ciascun istituto penitenziario il numero dei turni mensili di reperibilità.

Ciascun dipendente, compreso il Comandante del Reparto o chi ne assuma le funzioni, non può effettuare più di un turno mensile di reperibilità.

I turni di reperibilità non possono coincidere con le giornate di riposo, di congedo e **di permesso sindacale**, non possono essere programmati al termine dell'espletamento del turno notturno e debbono essere disposti nella stessa giornata nella quale il personale è impiegato in un turno di servizio.

La durata del turno di reperibilità è pari a quella del turno ordinario di servizio giornaliero **ed, in ogni caso, non può superare le sei ore.**

I turni di reperibilità, disposti dal Comandante di Reparto ed approvati dal Direttore dell'istituto, debbono risultare nel foglio di servizio di cui all'art. 30, comma 2, del D.P.R. 82/99.

Il personale che assicura il turno di reperibilità deve raggiungere, quando richiesto, il posto di servizio nel più breve tempo possibile.

In caso di effettivo impiego in servizio sarà corrisposto, dal momento in cui il dipendente raggiunge l'istituto, il compenso per lavoro

un fondamentale strumento di crescita professionale. L'attività formativa, anche con riferimento alla conoscenza di lingue straniere e dell'informatica, si realizza attraverso programmi per la formazione di base, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione.

Fermo restando quanto previsto dall'Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria in materia di formazione ed aggiornamento, l'Amministrazione penitenziaria consentirà equamente a tutto il personale la possibilità di accedere a corsi ed a momenti di formazione e aggiornamento professionale a livello locale, provinciale, regionale e nazionale. L'Amministrazione continuerà ad impegnarsi a realizzare, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, ulteriori iniziative formative attraverso protocolli o convenzioni con enti locali, università, società private ed altre Amministrazioni.

Il modello organizzativo delle scuole di formazione ed aggiornamento del personale; la definizione dei criteri e delle modalità di scelta dei formatori e dei docenti; i criteri di rotazione dei formatori e del personale impegnato nell'attività didattica; la definizione dei criteri e delle modalità per l'aggiornamento del personale in servizio presso le scuole di formazione sono definiti dalla competente commissione prevista dall'art. 16 della Legge 395/90. I corsi per la formazione e l'aggiornamento professionale devono essere programmati all'inizio di ciascun anno e devono essere effettuati rispettando le esigenze organizzative delle varie sedi. Durante la frequenza dei corsi a tempo pieno, l'orario di servizio giornaliero è quello stabilito, per lo svolgimento dell'attività didattica e/o addestrativi, dalla direzione dell'istituto presso cui ha sede il corso. Al predetto personale sarà corrisposto il compenso per prestazione straordinario qualora l'attività si protragga oltre il suddetto orario. Al fine di garantire un'omogenea attività di formazione ed aggiornamento professionale del personale l'Amministrazione Centrale, sentito il parere della commissione di cui al terzo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.395, invia all'Istituto Superiore di Studi Penitenziari, alle Scuole di Formazione ed Aggiornamento del personale del Corpo e dell'Amministrazione penitenziaria, al Dipar-

straordinario.

**In caso di chiamata in orario notturno, il servizio sarà considerato quale turno notturno effettuato anche ai fini del raggiungimento della media mensile.**

### **Formazione ed aggiornamento professionale**

Le parti individuano nella formazione del personale del Corpo di polizia penitenziaria un fondamentale strumento di crescita professionale. L'attività formativa, anche con riferimento alla conoscenza di lingue straniere e dell'informatica, si realizza attraverso programmi per la formazione di base, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione.

Fermo restando quanto previsto dall'Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria in materia di formazione ed aggiornamento, l'Amministrazione penitenziaria consentirà equamente a tutto il personale la possibilità di accedere a corsi ed a momenti di formazione e aggiornamento professionale a livello locale, provinciale, regionale e nazionale.

L'Amministrazione continuerà ad impegnarsi a realizzare, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, ulteriori iniziative formative attraverso protocolli o convenzioni con enti locali, università, società private ed altre Amministrazioni.

L'Amministrazione penitenziaria, **entro e non oltre** trenta giorni dalla data di stipula del presente accordo, s'impegna ad avviare un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'A.N.Q., da concludersi **entro i sessanta giorni successivi**, le cui risultanze entreranno a far parte del presente accordo, sulle seguenti questioni:

definizione del modello organizzativo delle scuole di formazione ed aggiornamento del personale;

definizione dei criteri e delle modalità di scelta dei formatori e dei docenti;

introduzione del principio di rotazione dei formatori e del personale impegnato

timento per la Giustizia Minorile, ai Provveditorati Regionali ed alle organizzazioni sindacali il piano annuale corredato delle indicazioni generali per l'organizzazione dei corsi da svolgersi nelle sedi periferiche.

D'intesa con la commissione prevista nell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.395, l'Amministrazione penitenziaria può prevedere che uno o più moduli, individuati per l'aggiornamento professionale, siano effettuati in collegamento con altri momenti formativi del personale penitenziario appartenente al comparto ministeri. Per assicurare le attività formative l'Amministrazione può utilizzare oltre alle risorse previste dal relativo capitolo di bilancio anche altre eventuali disponibilità. In tale ipotesi è informata la commissione di cui al comma 3 dell'art. 22 del DPR 395/95.

6. E' garantita la diffusione, presso gli istituti e servizi penitenziari, delle pubblicazioni e delle dispense elaborate dalle Scuole di Formazione e dall'ISSP che abbiano carattere di utilità generale per il personale. I corsi sull'addestramento al tiro e sulle tecniche operative, nonché quelli finalizzati all'aggiornamento professionale, avranno la durata complessiva di dodici giorni lavorativi annui possibilmente con cadenza bimestrale. Per specifiche esigenze addestrative correlate all'utilizzazione di nuovo armamento di reparto o individuale, ovvero ai fini della conoscenza di nuove tecniche e strategie operative, il modulo formativo potrà essere articolato su due giornate; per tali fattispecie il modulo successivo dovrà svolgersi entro il trimestre successivo. Le giornate destinate a detti corsi, qualora non siano utilizzate nel corso dell'anno per esigenze di servizio, sono recuperate nel semestre successivo.

Ferme restando le attività formative per tutti gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, al Dipartimento per la Giustizia Minorile sono demandate quelle che attengono alla formazione, all'aggiornamento, alla qualificazione ed alla specializzazione per il contingente minorile di cui al D.M. 26 marzo 1993.

nell'attività didattica;

definizione dei criteri e delle modalità per l'aggiornamento del personale in servizio presso le scuole di formazione.

I corsi per la formazione e l'aggiornamento professionale devono essere programmati all'inizio di ciascun anno e devono essere effettuati rispettando le esigenze organizzative delle varie sedi. Durante la frequenza dei corsi a tempo pieno, l'orario di servizio giornaliero è quello stabilito, per lo svolgimento dell'attività didattica e/o addestrativi, dalla direzione dell'istituto presso cui ha sede il corso. Al predetto personale sarà corrisposto il compenso per prestazione lavorativa straordinaria qualora l'attività si protragga **oltre la durata dell'orario di lavoro settimanale contrattualmente fissato.**

Al fine di garantire un'omogenea attività di formazione ed aggiornamento professionale del personale l'Amministrazione Centrale, sentito il parere della commissione di cui al terzo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, invia all'Istituto Superiore di Studi Penitenziari, alle Scuole di Formazione ed Aggiornamento del personale del Corpo e dell'Amministrazione penitenziaria, al Dipartimento per la Giustizia Minorile, ai Provveditorati Regionali ed alle organizzazioni sindacali il piano annuale corredato delle indicazioni generali per l'organizzazione dei corsi da svolgersi nelle sedi periferiche.

D'intesa con la commissione prevista nell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, l'Amministrazione penitenziaria può prevedere che uno o più moduli, individuati per l'aggiornamento professionale, siano effettuati in collegamento con altri momenti formativi del personale penitenziario appartenente al comparto ministeri. Per assicurare le attività formative l'Amministrazione può utilizzare oltre alle risorse previste dal relativo capitolo di bilancio anche altre eventuali disponibilità. In tale ipotesi è informata la commissione di cui al comma 3 dell'art. 22 del DPR 395/95.

E' garantita la diffusione, presso gli istituti e servizi penitenziari, delle pubblicazioni e delle dispense elaborate dalle Scuole di Formazione e dall'ISSP che abbiano carattere di utilità generale per il personale.

I corsi sull'addestramento al tiro e sulle tecni-

Art. 14 - Indirizzi generali per le attività gestionali dell'ente di assistenza del personale

Gli indirizzi generali per le attività gestionali dell'Ente per l'assistenza del personale dell'Amministrazione penitenziaria debbono essere perseguiti avuto riguardo alle previsioni di cui all'articolo 41 della legge 15 dicembre 1990, n.395 e del relativo statuto approvato con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/4/1997 e del 26.06.2000.

L'Ente deve perseguire i propri obiettivi incrementando le entrate, ottimizzando le spese e la qualità dei servizi in tutte le attività di benessere del personale, nel rispetto della programmazione e dell'equilibrio finanziario.

Di tutte le convenzioni stipulate dall'Ente, comprese quelle dalle quali derivino sconti e facilitazioni ai dipendenti nell'acquisto di beni e servizi, è fornita capillare informazione a tutte le strutture – centrali e periferiche – dell'Amministrazione e alle organizzazioni sindacali, anche attraverso il sito: [www. we-bea.it](http://www.we-bea.it).

L'Amministrazione si impegna a rendere sempre più efficienti ed adeguati i servizi per l'assistenza individuale, accelerando i tempi di erogazione dei contributi, incrementando i

che operative, nonché quelli finalizzati all'aggiornamento professionale, avranno la durata complessiva di dodici giorni lavorativi annui possibilmente con cadenza bimestrale. Per specifiche esigenze addestrative correlate all'utilizzazione di nuovo armamento di reparto o individuale, ovvero ai fini della conoscenza di nuove tecniche e strategie operative, il modulo formativo potrà essere articolato su due giornate; per tali fattispecie il modulo successivo dovrà svolgersi entro il trimestre successivo. Le giornate destinate a detti corsi, qualora non siano utilizzate nel corso dell'anno per esigenze di servizio, sono recuperate nel semestre successivo.

**Anche al fine di tener conto dei crediti e dei debiti formativi è istituito un libretto della formazione che sarà accluso al fascicolo personale di ciascun appartenente al Corpo e lo seguirà durante tutta la carriera lavorativa.**

**Il non aver preso parte a specifici corsi di formazione ed aggiornamento professionale per cause non dipendenti dalla volontà o dalla possibilità personale, ma attribuibili ad esigenze organizzative e/o di servizio dell'Amministrazione non potrà essere penalizzante al fine dell'affidamento di incarichi, dell'impiego in particolari servizi e/o per l'attribuzione di particolari qualifiche.**

Ferme restando le attività formative per tutti gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, al Dipartimento per la Giustizia Minorile sono demandate quelle che attengono alla formazione, all'aggiornamento, alla qualificazione ed alla specializzazione per il contingente minorile di cui al D.M. 26 marzo 1993.

#### **Indirizzi generali per le attività gestionali dell'ente di assistenza del personale**

Gli indirizzi generali per le attività gestionali dell'Ente per l'assistenza del personale dell'Amministrazione penitenziaria, indicati nel presente accordo, debbono essere perseguiti dall'Ente medesimo adempiendo alla previsione di cui all'articolo 41 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e dallo statuto approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 come modificato

servizi per i figli disabili degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed offrendo soluzioni assistenziali per i coniugi e i figli dei caduti per servizio.

Attraverso l'Ente di Assistenza possono essere erogati contributi al personale dell'Amministrazione penitenziaria che, nello svolgimento delle mansioni proprie abbia cagionato un modico danno erariale. Tale contributo può essere erogato qualora sia accertata l'assenza del dolo o colpa grave, a meno che lo stesso personale non goda di specifiche indennità, previste per il maneggio denaro o valori.

ed integrato dal D.P.C.M. del 26 giugno 2000. L'Ente deve perseguire gli obiettivi indicati al comma 2 dell'articolo 41 della legge 15 dicembre 1990 n. 395, nel rispetto della programmazione e dell'equilibrio finanziario. Tende ad incrementare le entrate e ad ottimizzare le spese, garantendo comunque qualità dei servizi prestati ed economicità.

**Gli orari di apertura al pubblico delle sale convegno presso gli istituti e i servizi penitenziari, anche in relazione all'impiego del personale del Corpo di polizia penitenziaria, sono individuati dalla contrattazione decentrata periferica. In ogni caso, presso gli istituti penitenziari, le sale convegno dovranno essere aperte al pubblico nella fascia oraria 08.00/20.00.**

Sono incrementate le attività rese a favore dei dipendenti e delle loro famiglie anche con riguardo alle attività di svago, di tempo libero, culturali. Esse sono promosse attraverso la stipula di convenzioni con primarie società che offrano i propri servizi su tutto il territorio nazionale. Della stipula di tali convenzioni, comprese quelle dalle quali derivino sconti e facilitazioni ai dipendenti nell'acquisto di beni e servizi e di ogni altra iniziativa adottata dall'Ente, è fornita capillare informazione a tutte le strutture – centrali e periferiche – dell'Amministrazione e alle organizzazioni sindacali. Le informazioni sono diffuse anche sul sito Internet [www. webea.it](http://www.webea.it).

L'Amministrazione penitenziaria si impegna a che l'Ente di Assistenza favorisca l'acquisizione da parte del personale di servizi assicurativi, previdenziali e sanitari nonché quelli concernenti l'erogazione di mutui per l'acquisto di abitazione principale, attraverso convenzioni più favorevoli di quelle normalmente reperibili sul mercato finanziario. Parimenti l'Amministrazione si impegna a che l'Ente predisponga annualmente ed entro il 31 gennaio un complessivo documento programmatico, individuante la destinazione delle risorse e delle attività da valorizzare.

L'Amministrazione si impegna a rendere sempre più efficienti ed adeguati i servizi per l'assistenza individuale, accelerando i tempi di erogazione dei contributi, incrementando i servizi per i figli disabili degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed offrendo soluzioni assistenziali per i coniugi e i figli dei caduti per servizio.

#### Art. 15 - Alloggi di servizio e caserme.

Il personale del Corpo di polizia penitenziaria comandato in servizio di missione, nel momento in cui giunge negli istituti di destinazione o in quelli di transito, ha diritto ad una decorosa sistemazione alloggiativa presso la caserma agenti o altre strutture dell'Amministrazione.

Il controllo sull'adeguato alloggiamento del personale in missione è demandato ai Provveditorati Regionali. Alle medesime autorità è demandata, altresì, l'attività relativa alla piena utilizzazione e ulteriore realizzazione di alloggi demaniali negli istituti della circoscrizione regionale di competenza.

L'Amministrazione penitenziaria, entro e **non oltre** 60 giorni dalla stipula del presente accordo, si impegna ad avviare un tavolo di confronto con le Organizzazioni sindacali, le cui risultanze entreranno a far parte del presente accordo, per individuare, **entro e non oltre i 90 giorni successivi** gli strumenti normativi che consentano, ai rappresentanti delle medesime, di partecipare alla definizione degli obiettivi dell'Ente ed alla valutazione dei risultati conseguiti.

#### **Alloggi di servizio**

Il personale del Corpo di polizia penitenziaria **espressamente comandato in servizio di missione con alloggio a carico dell'amministrazione**, nel momento in cui giunge negli istituti di destinazione o in quelli di transito, ha diritto ad una decorosa sistemazione alloggiativa presso la caserma agenti o altre strutture dell'Amministrazione.

Ove ciò non sia possibile il personale potrà usufruire di sistemazione alberghiera ai sensi delle vigenti disposizioni.

**In tal caso la Direzione dell'istituto, ufficio o servizio penitenziario di destinazione o transito provvederà a predisporre un servizio di navetta con automezzo ed autista dell'amministrazione che possa trasportare il predetto personale dall'istituto, ufficio o servizio penitenziario medesimo al centro abitato della città e viceversa.**

**Entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dell'A.N.Q. è attivato un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali, presieduto dal Ministro della Giustizia o da un suo delegato, le cui conclusioni costituiranno parte integrante del presente accordo, per definire entro e non oltre i successivi 60 giorni:**

i criteri che, tenendo presenti i requisiti previsti per le strutture alberghiere di seconda categoria, consentano di indicare con chiarezza cosa debba intendersi *per decorosa sistemazione alloggiativa*;

gli impegni dell'Amministrazione per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie a

## CAPO V - IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO

### Art. 16 - Misure per la sicurezza, la salubrità e l'igiene dell'ambiente di lavoro

Ai fini dell'attuazione dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n° 395, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ed il Dipartimento per la Giustizia Minorile s'impegnano in sede centrale e locale ad organizzare il lavoro ed a mantenere i locali in condizioni di salubrità, allo scopo di salvaguardare la salute e l'incolumità del personale riducendo al minimo i rischi connessi ad ogni tipo di impiego e favorendo un'adeguata e responsabile informazione del personale in merito agli interventi di primo soccorso.

### Art. 17 - Procedure riguardanti l'elezione dei rappresentanti per la sicurezza

In ogni struttura dell'Amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento per la Giustizia Minorile i rappresentanti per la sicurezza, di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sono eletti dal personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria.

Il numero dei rappresentanti, eletti ai sensi del primo comma, è così determinato:

- a) - un rappresentante nelle strutture aventi, al massimo, cento addetti;
- b) - tre rappresentanti nelle strutture aventi da centouno a cinquecento addetti;
- c) - cinque rappresentanti nelle strutture aventi un numero d'addetti superiore a cinquecento.

Novanta giorni prima della scadenza del mandato del rappresentante della sicurezza,

fornire al personale inviato in missione una sistemazione in strutture aventi i requisiti indicati al punto precedente; il numero e la collocazione degli alloggi demaniali attualmente nella disponibilità dell'Amministrazione che possono essere utilizzati per ospitare il personale in servizio di missione.

**Nel caso decorrano inutilmente 90 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo senza che si sia addivenuti alle conclusioni di cui al punto precedente il personale del Corpo di polizia penitenziaria inviato in missione fuori sede, anche a prescindere dalla tratta percorsa e dal servizio disimpegnato, sarà autorizzato a fruire di sistemazione alberghiera secondo le disposizioni vigenti.**

### Misure per la sicurezza, la salubrità e l'igiene dell'ambiente di lavoro

Ai fini dell'attuazione dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n° 395, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

L'Amministrazione penitenziaria e l'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile si impegnano in sede centrale e locale ad organizzare il lavoro ed a mantenere i locali in condizioni di salubrità, allo scopo di salvaguardare la salute e l'incolumità del personale riducendo al minimo i rischi connessi ad ogni tipo di impiego e favorendo un'adeguata e responsabile informazione del personale in merito agli interventi di primo soccorso.

### Procedure riguardanti l'elezione dei rappresentanti per la sicurezza

In ogni struttura dell'Amministrazione peni-

d'intesa con le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo di polizia penitenziaria, l'Amministrazione in sede locale indice le elezioni mediante l'affissione dell'avviso nell'albo del personale.

Le liste sono presentate nel termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al terzo comma; l'ora della scadenza s'intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.

L'Amministrazione penitenziaria e il Dipartimento per la Giustizia Minorile s'impegnano a favorire la più ampia partecipazione del personale alle operazioni elettorali.

Le elezioni sono valide qualora vi abbia partecipato la maggioranza assoluta dei dipendenti di polizia penitenziaria in forza nella struttura. Nel caso contrario, la commissione elettorale prende ogni determinazione in ordine alla validità della consultazione, con riferimento alla situazione venutasi a determinare nell'unità lavorativa, e ne informa contestualmente, per iscritto, l'autorità dirigente; le elezioni conseguentemente ed unanimemente dichiarate invalide saranno ripetute nel termine di trenta giorni, decorrente dalla data prima stabilita per il loro espletamento.

Hanno diritto al voto tutti gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria in forza nella singola struttura alla data delle elezioni. Sono eleggibili i dipendenti effettivi, candidati nelle liste di cui ai commi ottavo e seguenti.

All'elezione dei rappresentanti per la sicurezza concorrono liste elettorali, che possono essere presentate da:

- a) - organizzazioni sindacali, firmatarie dell'accordo nazionale riguardante il personale di polizia penitenziaria;
- b) - personale di polizia penitenziaria effettivamente presente nella struttura, qualora la lista sia stata sottoscritta almeno dal cinque per cento della complessiva forza organica.

Non possono risultare candidati coloro che abbiano presentato la lista, né i componenti della commissione elettorale di cui ai commi decimo e seguenti.

Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il divieto di cui al nono ed al presente comma, un candidato risulti compreso in più d'una lista, la commissione elettorale, dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle liste e prima di

tenziaria e dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile i rappresentanti per la sicurezza, di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sono eletti dal personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria.

Il numero dei rappresentanti, eletti ai sensi del primo comma, è così determinato:

un rappresentante nelle strutture aventi, al massimo, cento addetti;

tre rappresentanti nelle strutture aventi da centouno a cinquecento addetti;

cinque rappresentanti nelle strutture aventi un numero d'addetti superiore a cinquecento.

Novanta giorni prima della scadenza del mandato del rappresentante della sicurezza, d'intesa con le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo di polizia penitenziaria, l'Amministrazione in sede locale indice le elezioni mediante l'affissione dell'avviso nell'albo del personale.

Le liste sono presentate nel termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al terzo comma; l'ora della scadenza s'intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.

L'Amministrazione penitenziaria e l'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile s'impegnano a favorire la più ampia partecipazione del personale alle operazioni elettorali.

Le elezioni sono valide qualora vi abbia partecipato la maggioranza assoluta dei dipendenti di polizia penitenziaria in forza nella struttura. Nel caso contrario, la commissione elettorale prende ogni determinazione in ordine alla validità della consultazione, con riferimento alla situazione venutasi a determinare nell'unità lavorativa, e ne informa contestualmente, per iscritto, l'autorità dirigente; le elezioni conseguentemente ed unanimemente dichiarate invalide saranno ripetute nel termine di trenta giorni, decorrente dalla data prima stabilita per il loro espletamento.

**Le elezioni ripetute dovranno svolgersi con le stesse liste e con gli stessi candidati della prima tornata.**

Hanno diritto al voto tutti gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria in forza nella singola struttura alla data delle elezioni. Sono eleggibili i dipendenti effettivi, candidati nelle liste di cui ai commi ottavo e seguenti.

procedere alla loro affissione, inviterà l'interessato ad optare per una delle liste, pena l'esclusione dalla competizione elettorale.

Per ciascuna lista, il numero dei candidati non può eccedere di un terzo il numero complessivo dei rappresentanti da eleggere nell'unità lavorativa.

Allo scopo d'assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole unità lavorative è costituita una commissione elettorale per la composizione della quale ogni organismo presentatore di lista designerà, con presa d'atto dell'Amministrazione, un dipendente non candidato.

Alla commissione elettorale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) – ricevere le liste presentate, rimettendo al momento immediatamente successivo alla loro completa integrazione ogni contestazione sulla loro rispondenza ai requisiti previsti dal presente accordo;

b) - verificare la valida presentazione delle liste;

c) - costituire i seggi elettorali e presiedere alle operazioni di voto, che dovranno svolgersi dalle ore 7,30 alle ore 16,00 del giorno d'apertura;

d) – assicurare la correttezza dell'operazione di scrutinio dei voti, che comincerà alla chiusura dei seggi;

e) – esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti;

f) – proclamare il risultato delle elezioni e comunicarlo a tutti i soggetti interessati.

Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei dipendenti, a cura della commissione elettorale, mediante l'affissione all'albo di cui al terzo comma, che avrà luogo almeno dieci giorni prima della data stabilita per le elezioni.

I presentatori di ciascuna lista hanno facoltà di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto tra i dipendenti elettori non candidati. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata almeno ventiquattrore prima dell'inizio delle votazioni.

Nelle elezioni il voto è segreto e diretto, e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.

La votazione ha luogo per mezzo d'una scheda unica, comprendente la denominazione ed

All'elezione dei rappresentanti per la sicurezza concorrono liste elettorali, che possono essere presentate da:

organizzazioni sindacali, firmatarie dell'accordo nazionale riguardante il personale di polizia penitenziaria;

personale di polizia penitenziaria effettivamente presente nella struttura, qualora la lista sia stata sottoscritta almeno dal cinque per cento della complessiva forza organica.

Non possono risultare candidati coloro che abbiano presentato la lista, né i componenti della commissione elettorale di cui ai commi decimo e seguenti.

Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il divieto di cui al nono ed al presente comma, un candidato risulti compreso in più d'una lista, la commissione elettorale, dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle liste e prima di procedere alla loro affissione, inviterà l'interessato ad optare per una delle liste, pena l'esclusione dalla competizione elettorale.

Per ciascuna lista, il numero dei candidati non può eccedere di un terzo il numero complessivo dei rappresentanti da eleggere nell'unità lavorativa.

Allo scopo d'assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole unità lavorative è costituita una commissione elettorale per la composizione della quale ogni organismo presentatore di lista designerà, con presa d'atto dell'Amministrazione, un dipendente non candidato.

Alla commissione elettorale, **i cui componenti durante lo svolgimento del proprio mandato saranno considerati a tutti gli effetti in attività di servizio**, sono attribuiti i seguenti compiti:

ricevere le liste presentate, rimettendo al momento immediatamente successivo alla loro completa integrazione ogni contestazione sulla loro rispondenza ai requisiti previsti dal presente accordo;

verificare la valida presentazione delle liste; costituire i seggi elettorali e presiedere alle operazioni di voto, che dovranno svolgersi dalle ore 7,30 alle ore 16,00 del giorno d'apertura;

assicurare la correttezza dell'operazione di scrutinio dei voti, che comincerà alla chiusura dei seggi;

esaminare e decidere su eventuali ricorsi pro-

il numero di tutte le liste individuate secondo l'ordine di presentazione e con la medesima evidenza; nel caso di contemporaneità della presentazione di tali liste, l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte. Le schede debbono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparazione e le procedure di votazione debbono aver luogo conformemente all'esigenza di garantire la segretezza e la regolarità del voto. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore dal presidente o da altro componente il seggio elettorale, all'atto della votazione.

Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura ovvero analoghi segni d'individuazione.

Il voto è espresso dall'elettore scrivendo il nome ed il cognome del candidato presente nella lista per il quale intende votare.

Il luogo ed il calendario delle operazioni di voto saranno stabiliti dalla commissione elettorale in modo tale da consentire, a tutti gli aventi diritto, d'esprimere il loro voto. Il luogo ed il calendario di cui sopra dovranno essere portati a conoscenza di tutti i dipendenti mediante l'affissione all'albo di cui al terzo comma; tale affissione avrà luogo almeno dieci giorni prima del giorno stabilito per le votazioni.

Il seggio è composto dagli scrutatori, di cui al quindicesimo comma, e da un presidente nominato dalla commissione elettorale, la quale avrà cura di munire il seggio di urna elettorale idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata fino al momento dell'apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio. Il seggio deve inoltre disporre di un elenco completo degli aventi diritto al voto.

Ogni elettore dovrà esibire un documento personale di riconoscimento e dovrà apporre, a fianco del proprio nome, la propria firma sull'elenco degli aventi diritto al voto, di cui al ventunesimo comma.

Le operazioni di scrutinio cominceranno subito dopo la chiusura delle operazioni di voto. Al termine dello scrutinio il presidente del seggio consegnerà alla commissione elettorale il materiale delle operazioni di voto ed il corrispondente verbale, nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni; la commissione elettorale procederà alle operazioni riepilogative di calcolo, dandone atto in apposito verbale. Al termine delle operazio-

posti;

proclamare il risultato delle elezioni e comunicarlo a tutti i soggetti interessati.

**Avverso al risultato delle elezioni per eventuali inadempienze, omissioni e/o errori che ne possano mettere in dubbio la validità e/o l'esito è ammesso ricorso alla commissione paritetica istituita per l'esame di eventuali violazioni dell'A.N.Q.. Il ricorso potrà essere proposto da ciascun presentatore di lista e da ciascun candidato entro il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione formale dei risultati delle elezioni.**

Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei dipendenti, a cura della commissione elettorale, mediante l'affissione all'albo di cui al terzo comma, che avrà luogo almeno dieci giorni prima della data stabilita per le elezioni.

I presentatori di ciascuna lista hanno facoltà di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto tra i dipendenti elettori non candidati, che durante il proprio mandato verrà considerato a tutti gli affetti in attività di servizio. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata almeno ventiquattrore prima dell'inizio delle votazioni.

Nelle elezioni il voto è segreto e diretto, e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.

La votazione ha luogo per mezzo d'una scheda unica, comprendente la denominazione ed il numero di tutte le liste individuate secondo l'ordine di presentazione e con la medesima evidenza; nel caso di contemporaneità della presentazione di tali liste, l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte. Le schede debbono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparazione e le procedure di votazione debbono aver luogo conformemente all'esigenza di garantire la segretezza e la regolarità del voto. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore dal presidente o da altro componente il seggio elettorale, all'atto della votazione.

Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura ovvero analoghi segni d'individuazione.

Il voto è espresso dall'elettore scrivendo il nome ed il cognome del candidato presente nella lista per il quale intende votare.

Il luogo ed il calendario delle operazioni di

ni di scrutinio la commissione elettorale sigillerà in un unico plico tutto il materiale relativo, con l'esclusione dei verbali; il predetto materiale sarà conservato a cura dell'Amministrazione in modo da garantirne l'integrità per almeno tre mesi, e sarà successivamente distrutto alla presenza di un delegato della commissione elettorale. I verbali saranno conservati dall'Autorità dirigente in originale, e dai rappresentanti di lista in copia. Al termine dello scrutinio la commissione elettorale, sulla base del risultato, compila la lista riportandovi i voti ottenuti da ciascun candidato e redige il verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della commissione stessa.

Saranno designati rappresentanti per la sicurezza i candidati che avranno ottenuto il maggior numero dei voti, nell'ordine di preferenza individuato dalla graduatoria di cui al ventiquattresimo comma.

L'incarico del rappresentante della sicurezza dura tre anni. Esclusi i casi di forza maggiore, non è possibile cessare dall'incarico di assenza d'un nuovo rappresentante per la sicurezza. Nel caso di cessazione dell'incarico avvenuta per qualunque causa, subentra nella carica il primo dei non eletti appartenente alla medesima lista del rappresentante cessato dall'incarico.

voto saranno stabiliti dalla commissione elettorale in modo tale da consentire, a tutti gli aventi diritto, d'esprimere il loro voto. Il luogo ed il calendario di cui sopra dovranno essere portati a conoscenza di tutti i dipendenti mediante l'affissione all'albo di cui al terzo comma; tale affissione avrà luogo almeno dieci giorni prima del giorno stabilito per le votazioni.

Il seggio è composto dagli scrutatori, di cui al quindicesimo comma, e da un presidente nominato dalla commissione elettorale, la quale avrà cura di munire il seggio di urna elettorale idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata fino al momento dell'apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio. Il seggio deve inoltre disporre di un elenco completo degli aventi diritto al voto.

Ogni elettore dovrà esibire un documento personale di riconoscimento e dovrà apporre, a fianco del proprio nome, la propria firma sull'elenco degli aventi diritto al voto, di cui al ventunesimo comma.

Le operazioni di scrutinio cominceranno subito dopo la chiusura delle operazioni di voto. Al termine dello scrutinio il presidente del seggio consegnerà alla commissione elettorale il materiale delle operazioni di voto ed il corrispondente verbale, nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni; la commissione elettorale procederà alle operazioni riepilogative di calcolo, dandone atto in apposito verbale. Al termine delle operazioni di scrutinio la commissione elettorale sigillerà in un unico plico tutto il materiale relativo, con l'esclusione dei verbali; il predetto materiale sarà conservato a cura dell'Amministrazione in modo da garantirne l'integrità per almeno tre mesi, e sarà successivamente distrutto alla presenza di un delegato della commissione elettorale. I verbali saranno conservati dall'Autorità dirigente in originale, e dai rappresentanti di lista in copia. Al termine dello scrutinio la commissione elettorale, sulla base del risultato, compila la lista riportandovi i voti ottenuti da ciascun candidato e redige il verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della commissione stessa.

**Le elezioni si svolgeranno con il sistema proporzionale.**

**A ciascuna lista saranno attribuiti il numero di seggi direttamente proporzionali al**

Art. 18 - Formazione e consultazione del rappresentante per la sicurezza. Tempo di lavoro retribuito.

Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'articolo 22 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni. Tale formazione, articolata in moduli, deve prevedere un programma istituzionale di sessanta ore. I programmi di formazione comprenderanno:

- a) – conoscenze generali sui diritti, gli obblighi, i poteri, gli oneri e le facoltà normativamente previsti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- b) – conoscenze generali sui rischi presentati dalle varie attività e sulle misure di prevenzione e protezione;
- c) – metodologie da utilizzare nella valutazione dei rischi;
- d) – metodologie per la comunicazione.

Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e il Dipartimento per la Giustizia Minorile inoltrano, rispettivamente, ai Provveditori regionali ed ai direttori dei Centri per la Giustizia Minorile il piano annuale inerente alla formazione dei rappresentanti per la sicurezza eletti nell'ambito delle strutture penitenziarie delle rispettive regioni, indicando il programma didattico degli stessi corsi e di prevedibili costi di tali iniziative.

Ai rappresentanti per la sicurezza è garantito:

- a) – l'accesso a tutti i luoghi di lavoro della struttura;
- b) – l'utilizzazione di una stanza che disponga di un arredamento funzionalmente adeguato al numero dei rappresentanti eletti, nonché l'uso di materiale necessario all'espletamento del mandato;
- c) - l'informazione di cui alle lettere e) e f) dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni;
- d) – l'avviso tempestivo per la consultazione di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni;
- e) – l'avviso, da notificarsi almeno dieci giorni prima ai rappresentanti per la si-

**numero complessivo di voti ottenuti.**

**Saranno designati rappresentanti per la sicurezza, i candidati delle liste assegnatarie di seggi che avranno ottenuto, all'interno della lista, il maggior numero dei voti fino alla totale copertura dei seggi medesimi.**

L'incarico del rappresentante della sicurezza dura tre anni. Esclusi i casi di forza maggiore, non è possibile cessare dall'incarico in assenza d'un nuovo rappresentante per la sicurezza. Nel caso di cessazione dell'incarico avvenuta per qualunque causa, subentra nella carica il primo dei non eletti appartenente alla medesima lista del rappresentante cessato dall'incarico.

**Formazione e consultazione del rappresentante per la sicurezza Tempo di lavoro retribuito**

Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione specifica prevista dall'articolo 22 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. Tale formazione, articolata in moduli, deve prevedere un programma istituzionale di sessanta ore. I programmi di formazione comprenderanno: conoscenze generali sui diritti, gli obblighi, i poteri, gli oneri e le facoltà normativamente previsti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

conoscenze generali sui rischi presentati dalle varie attività e sulle misure di prevenzione e protezione;

metodologie da utilizzare nella valutazione dei rischi;

metodologie per la comunicazione.

Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e l'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile inoltrano, rispettivamente, ai Provveditori regionali ed ai direttori dei Centri per la Giustizia Minorile il piano annuale inerente alla formazione dei rappresentanti per la sicurezza eletti nell'ambito delle strutture penitenziarie delle rispettive regioni, indicando il programma didattico degli stessi corsi e di prevedibili costi di tali iniziative.

Ai rappresentanti per la sicurezza è garantito: l'accesso a tutti i luoghi di lavoro della struttura;

l'utilizzazione di una stanza che disponga di un arredamento funzionalmente adeguato al

curezza, della riunione periodica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, con la contestuale comunicazione dell'ordine del giorno.

La consultazione del rappresentante per la sicurezza avviene nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni.

Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni, ciascun rappresentante per la sicurezza utilizza appositi permessi retribuiti orari pari a sessanta ore annue. Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) e l) dell'articolo 19 del decreto legislativo citato l'attività è considerata orario di lavoro ed ha carattere prioritario. La formazione dei rappresentanti della sicurezza avviene durante l'orario di lavoro.

## CAPO VI - DISPOSIZIONI VARIE

### Art.19 - Specializzazioni

Nel rispetto dell'art. 11 del D.P.R. 164/2002 sono individuate le nuove seguenti specializzazioni: matricolista, direttore di tiro, specialista nel trattamento dei detenuti minorenni.

La disciplina delle citate specializzazioni è demandata a un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo da attivarsi entro il 3-1.05.2003.

Art. 20 - Criteri e modalità per il rimborso delle rette per gli asili nido per i figli dei dipendenti

Nell'ambito delle attività assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti sul relativo capitolo, è ammesso il

numero dei rappresentanti eletti, nonché l'uso di materiale necessario all'espletamento del mandato;

l'informazione di cui alle lettere e) e f) dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

l'avviso tempestivo per la consultazione di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

l'avviso, da notificarsi almeno dieci giorni prima ai rappresentanti per la sicurezza, della riunione periodica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con la contestuale comunicazione dell'ordine del giorno.

La consultazione del rappresentante per la sicurezza avviene nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni, ciascun rappresentante per la sicurezza utilizza appositi permessi retribuiti orari pari a **12 ore mensili**. Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) e l) dell'articolo 19 del decreto legislativo citato l'attività è considerata orario di lavoro ed ha carattere prioritario. La formazione dei rappresentanti della sicurezza avviene durante l'orario di lavoro.

### Specializzazioni

**Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 164/02 sono individuate le seguenti nuove specializzazioni:**

**Trattamento dei detenuti minorenni;**

**Direttore di tiro;**

**Matricolista.**

rimborso anche parziale, delle spese sostenute dal personale di Polizia penitenziaria per la frequenza dell'asilo nido pubblico dei propri figli fino al compimento del terzo anno di età. Il rimborso è disposto previa presentazione della documentazione attestante i versamenti effettuati.

Nell'ipotesi di frequenza di asili nido privati l'Amministrazione procede al rimborso delle spese sostenute fino alla concorrenza della quota pari alla retta mensile praticata dalla struttura pubblica del comune sede di servizio del dipendente o del comune in cui è ubicato l'asilo nido frequentato.

Roma, lì

il Ministro della Giustizia:  
f.to Roberto CASTELLI  
Per le Organizzazioni Sindacali:

S.A.P.Pe. O.S.A.P.P. C.I.S.L.- F.P.S./P.P.

U.I.L.- P.A. /P.P. C.G.I.L.- F.P./P.P.

S.I.N.A.P.Pe. F.S.A. Si. A.L. Pe.- A.S.I.A.

S.A.G. -P.P.

**La disciplina delle nuove specializzazioni sarà individuata mediante un apposito tavolo di confronto fra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'A.N.Q. da attivarsi entro e non oltre 120 giorni dalla sua sottoscrizione.**

#### **Criteria e modalità per il rimborso delle rette per gli asili nido per i figli dei dipendenti**

1. È concesso il rimborso anche parziale, compatibilmente con lo stanziamento di bilancio sul pertinente capitolo, delle spese sostenute dal personale di Polizia penitenziaria per la frequenza dell'asilo nido pubblico dei propri figli fino al compimento del terzo anno di età.

2. Il rimborso è disposto dietro presentazione delle documentazioni attestante i versamenti effettuati.

Nell'ipotesi di frequenza di asili nido privati l'Amministrazione procede al rimborso delle spese sostenute fino alla concorrenza della quota pari alla retta mensile praticata dalla struttura pubblica del comune sede di servizio del dipendente o del comune in cui è ubicato l'asilo nido frequentato.